

**Procedura di qualifica per gli impianti di produzione di
biometano**

Decreto 5 dicembre 2013

Indice

Premessa.....	4
Struttura della procedura di qualifica per l'incentivazione del biometano, di cui al decreto biometano	6
1. Inquadramento generale	7
1.1 Il contesto normativo attuale	7
1.1.1 Il decreto biometano	7
1.1.2. Linee Guida per la qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa	8
1.1.3 I provvedimenti dell'Autorità.....	9
1.2 Schema di sintesi del decreto biometano	11
1.3 Chiarimenti normativi	17
1.4 Attuazione delle disposizioni di cui all'art.4 del decreto biometano, in materia di incentivazione del biometano utilizzato nei trasporti.....	20
2 La procedura di qualifica degli impianti di produzione di biometano	23
2.1 Definizioni.....	23
2.2 Qualifica di un impianto di produzione di biometano.....	32
2.2.1 Requisiti di accesso	32
2.2.2 Precisazioni per impianti riconvertiti.....	34
2.3 Processo di qualifica.....	35
2.4 Modalità di presentazione delle richieste e delle comunicazioni	39
2.5 Compilazione richiesta di qualifica	39
2.5.1 Richiesta di qualifica a progetto	41
2.5.2 Comunicazione della data di entrata in esercizio per impianti qualificati a progetto.....	42
2.5.3 Richiesta di qualifica in esercizio	42
2.6 Valutazione delle richieste di qualifica	42
2.6.1 Esito della valutazione di qualifica.....	43
2.6.2 Esito della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio.....	44
2.6.3 Decadenza della qualifica	44
2.6.4 Richiesta di modifica del meccanismo di incentivazione.....	44
2.6.5 Comunicazione di modifica dell'impianto.....	45
Allegato I -Set di informazioni richieste per la qualifica a progetto di un impianto per la produzione di biometano	47

Allegato II-Set di informazioni richieste per la qualifica in esercizio di un impianto per la produzione di biometano	50
Allegato III-Set di informazioni richieste per la comunicazione di entrata in esercizio di un impianto per la produzione di biometano qualificato a progetto	55
Allegato IV -Documentazione da allegare alla richiesta di qualifica	60
Allegato V -Dati per la fatturazione dei corrispettivi a copertura dei costi di istruttoria.....	68

Premessa

Come noto, il decreto 5 dicembre 2013 (“decreto biometano”) definisce le misure per l’incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale. Con la deliberazione 46/2015/R/gas, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (“Autorità”) ha emanato le direttive per la connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in merito alla determinazione delle quantità ammesse agli incentivi.

Tuttavia, il quadro tecnico-normativo in materia di incentivazione del biometano non risulta ad oggi completo, in particolare per alcune fattispecie previste dal sopra indicato decreto.

In particolare, l’art. 8, comma 9 del decreto biometano stabilisce che, nelle more dell’entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l’immissione del biometano nelle reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE, al fine di tutelare la salute delle popolazioni e assicurare l’ottimale funzionamento degli autoveicoli, sono consentite le sole immissioni nella rete del gas naturale¹ del biometano ottenuto da biogas derivante da digestione anaerobica di prodotti biologici, sottoprodotti e della frazione organica di rifiuti da raccolta differenziata (FORSU). Sono, pertanto, attualmente escluse le immissioni nella rete del gas naturale del biometano derivante da biogas prodotto per via termochimica (gas da processi di piro-gassificazione), gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da fermentazione di fanghi e rifiuti diversi dalla FORSU.

Con riferimento alla qualità del biometano immesso nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, la deliberazione dell’Autorità 46/2015/R/gas, pone in capo al gestore di rete la definizione e pubblicazione delle specifiche di qualità del biometano per l’immissione nella propria infrastruttura, specificando che, in ogni modo, per l’intera durata del mandato europeo M/475, il gestore di rete deve riferirsi alle disposizioni vigenti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e alle condizioni individuate dal decreto biometano, in merito all’esclusione del biometano derivante da biogas/gas prodotto per via termochimica, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, fanghi e da rifiuti diversi dalla FORSU. Il biometano deve, tra l’altro, essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nel rapporto UNI/TR 11537, per le quali non sono già individuati normativamente i limiti massimi.

Il provvedimento dell’Autorità dispone altresì che il produttore di biometano garantisca la conformità del biometano immesso nella rete del gas alle specifiche di qualità, ai vincoli di pressione e di capacità e assicuri che, in relazione, alle matrici utilizzate, esso sia odorizzabile secondo le norme tecniche vigenti e non presenti caratteristiche tali da annullare o coprire l’effetto delle sostanze odorizzanti previste dalla normativa di riferimento.

Gli impianti di produzione di biometano, ai fini dell’accesso agli incentivi, devono pertanto soddisfare tutti i requisiti tecnici e rispettare le relative norme di settore, ove definite dall’ Autorità e dagli Enti di normazione preposti, relative agli standard di qualità e di odorizzazione, e in particolare le indicazioni tecniche per l’immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del biometano contenute nel rapporto tecnico UNI/TR 11537:2014 *“Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”*, elaborato dal CIG.

¹ Come definita all’art.1, comma 3 del decreto biometano

In attuazione del suindicato provvedimento adottato dall'Autorità, i gestori di rete devono attivare le procedure per modificare i propri codici di rete, aggiornandoli con una serie di elementi mirati a favorire l'immissione del biometano, tra cui:

- la definizione di specifiche di qualità del biometano per l'immissione nelle reti (pressione, temperatura, riferimento entalpico, PCS, e specifiche di qualità per tutti i componenti previsti, in coerenza con la normativa vigente);

- la definizione di criteri per la presentazione e l'accettazione della richiesta di connessione degli impianti di biometano;

- la definizione di criteri per il conferimento e per la cessione di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata alla RN da produzioni nazionali di biometano, ai fini del trasporto e del bilanciamento del gas;

- la realizzazione dei punti di consegna da produzioni di biometano (richiesta, localizzazione del punto, valutazione tecnico-economica, comunicazione esito e offerta, realizzazione, documentazione necessaria);

- le modalità di rilevazione dei parametri di qualità e le specifiche degli strumenti di misura.

Pertanto, il meccanismo di incentivazione del biometano, in particolare nei casi di immissione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, non può prescindere dall'evoluzione dei codici di rete, nonché dalla definizione e pubblicazione delle specifiche di qualità del biometano.

Analogamente, l'attuazione dello specifico regime di incentivazione che prevede il ritiro e la vendita del biometano, da parte del GSE, per impianti con capacità produttiva fino a 500 Smc/h, di cui all'art.3, comma 3 del decreto biometano, è subordinata alla completa attuazione del quadro normativo e regolatorio, anche con riferimento a quanto previsto dalla deliberazione 210/2015/R/gas, recante: "Direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione"

In considerazione di quanto sopra riportato, il GSE, nella presente procedura, definisce il processo di qualifica degli impianti di biometano e alcuni aspetti relativi alle modalità di applicazione dell'art.4 del decreto, rimandando la piena definizione delle modalità per l'accesso agli incentivi, nel caso di immissione del biometano nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, al completamento del quadro tecnico e normativo di riferimento.

In ogni caso il GSE, anche nel caso di riconoscimento della qualifica, non risponde di eventuali danni o effetti pregiudizievoli derivanti dall'immissione nella rete del gas naturale di biometano contenente elementi o composti non conformi alle specifiche di qualità, di cui alla indicata deliberazione e ai relativi codici di rete, ivi inclusa l'odorizzazione; più in generale, il rilascio della qualifica da parte del GSE non implica alcuna attestazione di conformità ai requisiti tecnici e normativi di volta in volta previsti per l'immissione del biometano in rete.

Struttura della procedura di qualifica per l'incentivazione del biometano, di cui al decreto biometano

Il presente documento descrive le modalità e le condizioni per la presentazione della richiesta di qualifica, e in particolare:

- illustra il contesto normativo di riferimento, ivi inclusi alcuni chiarimenti sull'applicazione delle relative disposizioni e in particolare sulle modalità di attuazione dell'art. 4 del decreto, limitatamente ai soggetti beneficiari dell'incentivo;
- individua le modalità e i requisiti per la presentazione della richiesta di qualifica per un impianto di produzione di biometano, nonché la procedura di valutazione della richiesta medesima;
- indica i requisiti e le modalità per la comunicazione della data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano qualificato a progetto, nonché la procedura di valutazione della comunicazione medesima.

In particolare, il documento si articola nei seguenti capitoli e Allegati:

- Capitolo 1 – “Inquadramento generale”, nel quale sono sintetizzati in modo schematico i principali concetti del decreto e sono illustrate, in particolare, le modalità per l'attuazione dell'art.4;
- Capitolo 2 – “La procedura di qualifica degli impianti di produzione di biometano”, ove sono esplicitati i requisiti di accesso e la documentazione funzionale allo svolgimento dell'istruttoria e al riconoscimento della qualifica;
- Allegato I: “Set di informazioni richieste per la qualifica a progetto di un impianto per la produzione di biometano”;
- Allegato II: “Set di informazioni richieste per la qualifica in esercizio di un impianto per la produzione di biometano”;
- Allegato III: “Set di informazioni richieste per la comunicazione di entrata in esercizio di un impianto per la produzione di biometano qualificato a progetto”;
- Allegato IV: “Documentazione da allegare alla richiesta di qualifica”;
- Allegato V: “Dati per la fatturazione dei corrispettivi a copertura dei costi di istruttoria”.

Si rappresenta che le modalità per la misurazione e il rilascio degli incentivi saranno oggetto di specifiche procedure.

La presente procedura può essere oggetto di aggiornamento, con riferimento all'opzione di ritiro del biometano da parte del GSE (art.3, comma 3), ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal decreto biometano e dalle deliberazioni dell'Autorità in materia di processi di mercato relativi all'immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, anche introducendo i necessari ulteriori adempimenti funzionali all'attivazione e alla gestione del servizio di ritiro dedicato.

1. Inquadramento generale

Nel presente capitolo si rappresenta il contesto normativo di riferimento per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale², nonché le tipologie di incentivazione previste e i requisiti minimi di accesso, ai fini dell'ottenimento del beneficio.

1.1 Il contesto normativo attuale

1.1.1 Il decreto biometano

Come noto, l'art. 21 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, di recepimento della Direttiva 2009/28/CE, stabilisce che il biometano immesso nella rete del gas naturale, sia incentivato: (i) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel caso venga utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR), (ii) ovvero mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo (CIC) ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 e successive modifiche e integrazioni³, (iii) o attraverso l'erogazione di uno specifico incentivo qualora sia immesso nella rete del gas naturale senza specifica destinazione d'uso.

Il successivo decreto biometano ha definito gli ambiti di applicazione del meccanismo di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale, nonché la durata e il valore del beneficio spettante per le tipologie di incentivazione previste e di seguito indicate:

- a) biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale;
- b) biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale;
- c) biometano utilizzato in impianti CAR.

Si rappresenta che, ai fini del decreto, la rete del gas naturale comprende tutte le reti del gas naturale e del biometano, e include:

- le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi;
- i sistemi di trasporto mediante carro bombolaio o simili⁴;
- i distributori di carburanti per autotrazione sia stradali, che ad uso privato, compreso l'uso agricolo, anche non connessi alle reti di trasporto e distribuzione;
- altre reti di trasporto.

Il Decreto biometano ha definito, altresì, le disposizioni transitorie e varie per l'applicazione del meccanismo di incentivazione, assegnando, in particolare:

- all'Autorità i compiti di: (i) stabilire le modalità di misurazione delle quantità di biometano immesso, senza specifica destinazione d'uso, nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, (ii) identificare le modalità e il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità incentivabile; (iii) definire le modalità per la determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo per uso autotrazione, nonché (iv) le modalità con le quali

² Rete del gas naturale, così come definita all'art.1, comma 3 del decreto 5 dicembre 2013

³ Come aggiornato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, recante: "Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati".

⁴ Ai fini delle presenti procedure, le autocisterne per il trasporto GNL sono considerate al pari dei carri bombolai

le risorse⁵ per l'incentivazione del biometano trovino copertura sulle tariffe di trasporto del gas naturale;

- al Gestore dei servizi energetici (GSE) la pubblicazione delle procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi entro 60 giorni dall'ultimo dei provvedimenti di cui sopra;
- al Comitato Termotecnico Italiano (CTI) la redazione delle linee guida specifiche per il biometano, ai fini della verifica della sostenibilità del biometano immesso nei trasporti.

Con riferimento alla qualità, in considerazione della presenza di un mandato europeo M/475, finalizzato alla predisposizione di una norma comunitaria sui requisiti di qualità del biometano per uso autotrazione e per l'immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, il Decreto biometano ha previsto specifiche disposizioni atte a garantire la salute delle popolazioni e l'ottimale funzionamento degli autoveicoli a metano.

Nello specifico, per le finalità di cui sopra, **sono escluse le immissioni del biometano derivante da biogas/gas prodotto per via termochimica, quali i processi di piro-gassificazione di biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, fanghi, rifiuti urbani e non urbani indifferenziati e dalla frazione organica ottenuta dal trattamento di rifiuti urbani e non urbani indifferenziati.**

1.1.2. Linee Guida per la qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa

L'art.4, comma 5 del decreto biometano prevede che, ai fini della verifica della sostenibilità del biometano immesso nei trasporti, nonché ai fini del riconoscimento della maggiorazione, di cui ai commi 3 e 6 del medesimo articolo, si applica il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, secondo linee guida specifiche per il biometano, definite dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).

Con la specifica tecnica nazionale UNI/TS 11567, il CTI ha definito uno schema di qualificazione per tutte le organizzazioni che operano all'interno della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità; essa si applica sia al singolo operatore, sia ai gruppi di più soggetti tenuti a rispettare i principi definiti dal quadro legislativo nazionale ed europeo che garantiscono tracciabilità e trasparenza.

Essa si applica in particolare alle filiere di produzione del biometano prodotto a partire da:

- a) biogas da digestione anaerobica di colture agricole, effluenti zootecnici e residui/sottoprodotti;
- b) biogas da digestione anaerobica della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU);
- c) biogas da digestione anaerobica di fanghi;
- d) biogas da digestione anaerobica di rifiuti diversi da fanghi e FORSU;
- e) biogas da discarica;
- f) biosyngas.

⁵ Si fa riferimento alla copertura delle risorse per l'incentivazione del biometano immesso nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, di cui all'art.3 del decreto 5 dicembre 2013.

1.1.3 I provvedimenti dell'Autorità

La deliberazione 46/2015/R/gas: "Direttive per la connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi"

Con la deliberazione 46/2015/R/gas l'Autorità, in attuazione dell'art.20 del decreto legislativo 28/11 e di quanto previsto all'art.8, comma 1 del decreto biometano, ha definito le direttive per le connessioni di impianti di biometano alla rete del gas naturale e le disposizioni in materia di determinazione delle quantità ammissibili agli incentivi. In particolare, ha stabilito quanto segue:

- il gestore di rete deve accertare che il biometano da immettere e immesso in rete, ivi inclusa l'odorizzazione, risponda alle specifiche tecniche e agli altri requisiti previsti dalla delibera e dalla normativa tecnica vigente;
- il produttore di biometano garantisce che il biometano da immettere nella rete sia conforme alle specifiche di qualità, ai vincoli di pressione o di capacità e assicura che, in relazione alle matrici utilizzate, esso sia odorizzabile secondo le norme tecniche vigenti e non presenti caratteristiche tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti ammesse all'impiego dalle norme tecniche vigenti in materia;
- per l'intera durata del mandato europeo M/475, ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità, il gestore di rete fa riferimento alle disposizioni vigenti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e alle condizioni individuate all'art.8, comma 9 del decreto biometano, in merito all'esclusione del biometano derivante da biogas/gas prodotto per via termochimica. Il biometano deve, tra l'altro, essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nel rapporto UNI/TR 11537, in riferimento alle quali non sono già individuati normativamente i limiti massimi.

Con riferimento al soggetto responsabile dell'attività di certificazione, l'Autorità ha assegnato tale compito al GSE, il quale, a questo scopo:

- utilizza i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura, nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero nei contratti bilaterali, ove previsti, e in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi;
- definisce, nell'ambito delle procedure applicative, di cui all'art.8, comma 2 del decreto biometano, le modalità di certificazione delle quantità di biometano incentivabile, e le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di misura da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura.

Ai fini della determinazione della quantità e della qualità di biometano ammessa agli incentivi, la deliberazione:

- stabilisce le modalità di determinazione delle quantità ammesse agli incentivi in relazione alle destinazioni d'uso del biometano previste dal decreto;
- identifica i soggetti responsabili dell'invio al GSE dei dati di misura rilevanti ai fini della definizione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo;
- indica i contenuti minimi dei contratti bilaterali di fornitura che il produttore di biometano è tenuto a stipulare nel caso di utilizzo del biometano nei trasporti o in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

- definisce la data di entrata in esercizio degli impianti di biometano nel caso di utilizzo nei trasporti;
- individua il perimetro rilevante per la determinazione dei consumi ausiliari;
- prevede che la quantità di biometano ammessa agli incentivi è definita sulla base del potere calorifico inferiore.

La deliberazione 210/2015/R/gas: “Direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione”

Con la deliberazione 210/2015/R/gas l'Autorità approva le prime direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, e definisce le disposizioni attuative funzionali all'allocazione del biometano nei casi di ritiro da parte del GSE, in alternativa alla vendita diretta sul mercato e limitatamente agli impianti con capacità produttiva fino a 500 Smc/h, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del suddetto decreto biometano.

Il provvedimento conferma gli orientamenti espressi nel DCO 498/2014/R/gas in materia di regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento.

In tale ambito, il GSE è tenuto a registrare transazioni in vendita sul Punto di Scambio Virtuale (PSV) ad uno o più Utenti del bilanciamento (UdB) e trasmettere al Responsabile del Bilanciamento (RdB) i programmi di immissione di propria competenza.

Parallelamente, l'UdB, acquista direttamente o indirettamente (tramite il GSE) il biometano dal produttore, effettuando la nomina del biometano al punto di ingresso dello stesso alla rete (al punto di entrata En oppure al PIV – Punto di Immissione Virtuale), secondo le modalità ad oggi vigenti, indipendentemente dall'ubicazione dell'impianto di biometano.

L'equazione di bilancio degli UdB viene modificata sommando le immissioni e i prelievi dei quantitativi di biometano a quelli del gas.

La deliberazione prevede che le transazioni effettuate dal GSE avvengano secondo le modalità delineate dalla deliberazione n. 22/04 inerente al sistema per la registrazione delle transazioni di compravendita di gas naturale (Condizioni PSV), successivamente modificata e integrata con la deliberazione 21/2015/R/gas. In particolare, quest'ultimo provvedimento disciplina una procedura di accesso al PSV semplificata, estendendo l'accesso anche ai soggetti Trader PSV, definiti come “qualunque soggetto differente da Utente SRG e GME che intende operare al PSV e che a tal fine sottoscrive il Contratto di Accesso e si obbliga al rispetto delle Condizioni e delle disposizioni contenute nel Codice di Rete”, senza necessità di sottoscrivere un contratto di trasporto con Snam.

Il provvedimento stabilisce che il Responsabile del bilanciamento pubblichi una proposta di aggiornamento del Codice di Rete entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera o, qualora lo ritenesse opportuno, individui specifiche modalità transitorie per lo svolgimento delle attività di cui al provvedimento stesso, da presentare entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

La deliberazione 208/2015/R/gas: “Modalità di copertura tariffaria delle incentivazioni del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale”

La deliberazione prevede che la copertura degli incentivi per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale disciplinati dall'art.3 del decreto biometano sia effettuata mediante l'utilizzo del “Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale” e che tale Fondo sia alimentato con il gettito riveniente dall'applicazione:

- della componente RE della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 40, comma 3, lettera d) della RTDG (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas);
- della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto REt, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera f) della RTTG (regolazione della tariffa per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale).

1.2 Schema di sintesi del decreto biometano

Il decreto si applica:

- ai **nuovi impianti** realizzati sul territorio nazionale ed entrati in esercizio successivamente al 18 dicembre 2013⁶ e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ove per nuovo impianto si intende un impianto in cui tutte le pertinenti parti per la produzione, il convogliamento e la depurazione e la raffinazione del biogas, ovvero del gas di scarica o dei gas residuati dai processi di depurazione, sono di nuova realizzazione;
- agli **impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas**, ubicati sul territorio nazionale che, successivamente al 18 dicembre 2013 e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stati **convertiti**, parzialmente o totalmente, **alla produzione di biometano**.

Ai sensi del sopraindicato decreto si intende biometano il biogas/gas, che a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità nella deliberazione 46/2015/R/gas e quindi risulta idoneo per la successiva fase di compressione e immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, in impianti di distribuzione di metano per autotrazione e in impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE, al fine di garantire la salute delle popolazioni e l'ottimale funzionamento degli autoveicoli a metano a causa della presenza nel biometano di componenti dannosi quali il monossido di carbonio e i silossani, le immissioni di biometano nelle reti del gas naturale sono consentite al solo biometano ottenuto da biogas derivante da digestione anaerobica di prodotti biologici, sottoprodotti e della frazione organica di rifiuti da raccolta differenziata (FORSU).

Il decreto introduce tre tipologie di incentivazione del biometano prodotto e immesso nella rete del gas naturale, in relazione alla destinazione d'uso.

⁶ Data di entrata in vigore del decreto 5 dicembre 2013

Biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale senza destinazione specifica

Secondo quanto disposto all'art.3 del decreto, il biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, senza specifica destinazione, è incentivato sulla base dei MWh immessi in rete al netto dei consumi energetici dell'impianto, determinati, ai sensi dell'art.53 della deliberazione dell'Autorità 46/2015/R/gas, con misure effettive e con riferimento:

- ai consumi dell'impianto di produzione di biogas;
- ai consumi dell'impianto di gassificazione;
- ai consumi dell'impianto di purificazione o *upgrading*;
- ai consumi relativi alla compressione e immissione in rete.

Ai fini dell'accesso all'incentivo per impianti con capacità produttiva superiore ai 250 Smc/h è richiesto che il titolo autorizzativo preveda espressamente un impiego di sottoprodotti, così come definiti nella tabella 1.A del decreto 6 luglio 2012 (nel seguito anche "DM FER"), o rifiuti, in una percentuale di almeno il 50% in peso. Per gli impianti con capacità produttiva non superiore a 250 Smc/h il decreto non prevede specifici requisiti d'accesso.

L'incentivo, espresso in €/MWh e riconosciuto per un periodo di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, è pari alla differenza tra:

- a) il doppio del prezzo medio annuale del gas naturale riscontrato nel 2012 nel mercato del bilanciamento del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici (GME);
- b) il prezzo medio mensile del gas naturale nel medesimo mercato, di cui alla lettera a), riscontrato in ciascun mese di immissione del biometano nella rete.

In alternativa alla vendita diretta sul mercato e limitatamente agli impianti con capacità produttiva fino a 500 Smc/h, il soggetto produttore può optare per il ritiro del biometano da parte del GSE a un prezzo pari al doppio del prezzo medio annuale del gas naturale riscontrato nel 2012 nel mercato del bilanciamento del gas naturale.

Al fine di commisurare il valore del beneficio ai costi effettivi di produzione, l'incentivo, calcolato come differenza tra le lettere a) e b), di cui sopra, è modulato sulla base della capacità produttiva dell'impianto, e nello specifico:

- a) è incrementato del 10% per impianti con taglie fino a 500 Smc/h;
- b) non subisce variazioni per impianti da 501 a 1.000 Smc/h di capacità produttiva;
- c) è ridotto del 10% per impianti oltre 1.000 Smc/h di capacità produttiva.

Il decreto prevede, altresì, un incremento del 50% all'importo risultante (incentivo + modulazione) qualora il biometano sia prodotto esclusivamente a partire da sottoprodotti, così come definiti nella tabella 1.A del decreto 6 luglio 2012, e/o rifiuti.

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito:

1. il caso di un impianto con capacità produttiva inferiore a 500 Smc/h, avente diritto alla maggiorazione del 50%, di cui all'art.3, comma 5 del decreto, **che opta per il ritiro dedicato.**

$P_{\text{ma2012}}^{(*)}$: 28,52 €/MWh

$P_{\text{mgiugno2015}}^{(**)}$: 22,32 €/MWh

Incentivo = $(2 \times P_{\text{ma2012}} - P_{\text{mgiugno2015}}) = 34,72$ €/MWh

Incremento per taglie fino a 500 Smc/h = $0,1 \times 34,72 = 3,47$ €/MWh

Maggiorazione per uso esclusivo sottoprodotti/rifiuti = $0,5 \times (34,72 + 3,47) = 19,10$ €/MWh

Totale incremento + maggiorazione = 22,57 €/MWh

Tariffa per ritiro = $2 \times P_{\text{ma2012}} + \text{Totale}_{\text{incremento+maggiorazione}} = 57,04 + 22,57 = 79,60$ €/MWh

2. il caso di un impianto con capacità produttiva inferiore a 500 Smc/h, avente diritto alla maggiorazione del 50%, di cui all'art.3, comma 5 del decreto, **che non opta per il ritiro dedicato.**

$P_{\text{ma2012}}^{(*)}$: 28,52 €/MWh

$P_{\text{mgiugno2015}}^{(**)}$: 22,32 €/MWh

Incentivo = $(2 \times P_{\text{ma2012}} - P_{\text{mgiugno2015}}) = 34,72$ €/MWh

Incremento per taglie fino a 500 Smc/h = $0,1 \times 34,72 = 3,47$ €/MWh

Maggiorazione per uso esclusivo sottoprodotti/rifiuti = $0,5 \times (34,72 + 3,47) = 19,10$ €/MWh

Totale incremento + maggiorazione = 22,57 €/MWh;

Incentivo totale = Incentivo + $\text{Totale}_{\text{incremento+maggiorazione}} = 57,29$ €/MWh

(*) P_{ma2012} : prezzo medio annuale riscontrato nel 2012 nel mercato del bilanciamento;

(**) $P_{\text{mgiugno2015}}$: prezzo medio mensile del gas naturale riscontrato nel mercato del bilanciamento nel mese di giugno 2015

Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale

L'art.4 del decreto prevede, al comma 1, che il biometano immesso dal soggetto produttore nella rete del gas naturale e utilizzato per i trasporti è incentivato tramite il rilascio, al soggetto che lo immette in consumo nei trasporti, e per un periodo di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio, di certificati di immissione in consumo (CIC) di biocarburanti di cui al decreto 110/2008, come aggiornato dal decreto 10 ottobre 2014, con le modalità ivi definite, tenuto conto di quanto disposto al comma 2 del medesimo articolo.

Il comma 2 specifica che, ai fini del riconoscimento dell'incentivo, il soggetto produttore del biometano stipula **un contratto bilaterale di fornitura** con il soggetto che immette in consumo il biometano. Tale contratto indica: (i) la quota parte dell'incentivo (CIC) da riconoscere al soggetto produttore, nonché (ii) la durata della fornitura di biometano, la cui copia è inviata al GSE per disporre dei relativi controlli.

Si rappresenta che, i sopraindicati CIC, nella disponibilità del soggetto beneficiario, non sono valorizzati economicamente dal GSE ma sono oggetto di scambio, con i soggetti obbligati, secondo le modalità previste dal decreto 10 ottobre 2014.

La maggiorazione di cui all'art.33, comma 5 del decreto legislativo 28/11, come poi aggiornato dall'art.30, comma 7 della Legge 116/2014 ("Competitività"), è riconosciuta, a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o più delle materie di seguito elencate⁷:

- frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
- sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell'art. 33 del D.Lgs. 28/2011, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- alghe e materie di origine non alimentare indicate nella tabella 1-B del decreto 6 luglio 2012;
- sottoprodotti di cui alla tabella 1.A del decreto 6 luglio 2012;
- gas di scarica.

Il comma 6 dell'art.4 prevede, inoltre, che nei casi in cui il titolo autorizzativo riporti esplicita indicazione di utilizzo delle summenzionate biomasse in codigestione con altri prodotti di origine biologica, in percentuale non superiore al 30% in peso, la maggiorazione di cui all'art. 33, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011 verrà riconosciuta sul 70% della produzione di biometano immessa in consumo.

Si rappresenta che, ai fini delle maggiorazioni, di cui sopra, il GSE, nell'ambito dell'istruttoria di qualifica, verifica che il piano di alimentazione indicato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto rispetti i requisiti di cui all'art.4, comma 3 o all'art. 4, comma 6, mentre la verifica dei requisiti della materia prima è eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o da altro soggetto dal Ministero stesso indicato. Il Ministero, tra l'altro, predispone una procedura semplificata che prevede comunque la verifica, con riferimento all'anno solare, delle quantità di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione.

In aggiunta a quanto sopra rappresentato, e in particolare al rilascio dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti al soggetto che li immette in consumo nei trasporti, il produttore che, senza utilizzo della rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, immette il biometano in un nuovo impianto di distribuzione di metano per autotrazione realizzato a proprie spese e con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del decreto, ha diritto, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione, al rilascio di certificati di immissione in consumo con una maggiorazione del 50%.

Biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento

Il biometano immesso nelle reti del gas naturale e utilizzato in impianti riconosciuti dal GSE di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi della normativa CAR⁸, è incentivato mediante il riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia elettrica, di cui al decreto 6 luglio 2012, e in generale, di cui ai decreti attuativi dell'art.24 del D.lgs. 28/11, con le modalità ivi previste.

⁷ Fatte salve le istruttorie documentali svolte dal GSE, nonché le verifiche dei requisiti eseguite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o da altro soggetto dal Ministero stesso indicato

⁸ Normativa CAR: decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, D.M. 4 agosto 2011, D.M. 5 settembre 2011, Linee guida per l'applicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011

L'art. 5 del decreto biometano dispone che, ai fini della determinazione dell'energia elettrica incentivabile, i consumi energetici attribuibili ai servizi ausiliari, inclusi i servizi dell'impianto di produzione di biometano, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia elettrica alla rete, sono determinati con le modalità di cui all'art. 3, comma 6 del decreto biometano, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto 6 luglio 2012 e in generale, dai decreti attuativi dell'art.24 del D.lgs. 28/11.

Qualora il biometano sia utilizzato da un soggetto diverso dal soggetto produttore, anche in un sito diverso da quello di produzione e trasportato tramite la rete del gas naturale, lo stesso soggetto produttore, ai fini dell'ottenimento dell'incentivo, è tenuto a sottoscrivere un contratto bilaterale di fornitura con il soggetto che lo utilizza per la produzione di energia elettrica. La copia del contratto deve essere inviata al GSE che può disporre i relativi controlli.

Gli impianti CAR, pertanto, possono accedere al meccanismo incentivante di cui al decreto biometano, secondo le modalità di accesso e i livelli di incentivazione definiti dal decreto 6 luglio 2012, e in generale, dai decreti attuativi dell'art.24 del D.lgs. 28/11.

Riconversione di impianti esistenti a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, gas prodotto per via termochimica

Al biometano prodotto da impianti a biogas, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e gas prodotto per via termochimica già in esercizio che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto biometano (18 dicembre 2013), sono riconvertiti completamente alla produzione di biometano o utilizzano parte del gas o del biogas prodotto, anche a seguito di incremento della capacità produttiva, per la produzione di biometano, è riconosciuto:

- a) nel caso di immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale o utilizzo in impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il 40% degli incentivi spettanti all'analogo nuovo impianto;
- b) nel caso di utilizzo nei trasporti, previa immissione nella rete del gas naturale, il 70% dell'incentivo assegnato all'analogo nuovo impianto.

Il periodo di diritto all'incentivo è pari a 20 anni se l'impianto da riconvertire non beneficia di incentivi per la produzione dell'energia elettrica, ovvero al residuo periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica incrementato di cinque anni, qualora l'impianto benefici dei succitati incentivi (Tabella 1).

Per **impianti di produzione di biometano alimentati da più impianti di produzione di biogas/gas**, sia nuovi sia già esistenti, **che condividono la stessa sezione di upgrading**, si rappresenta che **per la quota parte di biometano ascrivibile alla produzione dell'impianto esistente, si applicano**, in ogni caso, **le modalità previste all'articolo 6** del decreto in materia di riconversione.

E' necessario, in tal senso, installare su ogni linea di produzione di biogas/gas, ai fini della determinazione dei MWh da incentivare, un misuratore di portata e uno strumento di misura delle specifiche di qualità del biogas, secondo le modalità indicate all'Appendice 1 del documento "Procedure per l'incentivazione del biometano trasportato con modalità extrarete".

Si precisa che, ai fini della qualifica, tale fattispecie si configura come un unico impianto di produzione di biometano.

Qualora sull'impianto da riconvertire siano attivi più meccanismi d'incentivazione a valere sull'energia elettrica prodotta (come, ad esempio, il caso di un impianto oggetto di qualifiche IAFR e/o FER prima per nuova costruzione e poi per potenziamento), il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di biometano è calcolato sulla base del periodo residuo associato al primo meccanismo d'incentivazione riconosciuto e i cinque anni aggiuntivi, pertanto, saranno conteggiati a partire dalla data in cui termina il primo periodo di diritto agli incentivi.

Se l'impianto da riconvertire ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, il periodo di diritto agli incentivi spettanti alla produzione di biometano è pari al periodo residuo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica maturato a seguito dell'adesione all'opzione di rimodulazione (originario periodo residuo incrementato di sette anni), incrementato di cinque anni.

Caso	Periodo di diritto agli incentivi per la produzione di biometano
Impianti esistenti riconvertiti che non beneficiano, né hanno mai beneficiato, di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile	pari al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti (20 anni)
Impianti esistenti per i quali, al momento della riconversione ⁹ , non sia ancora terminato il periodo di riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile	pari al residuo periodo di diritto agli incentivi incrementato di cinque anni
Impianti esistenti per i quali, al momento della riconversione, sia già terminato il periodo di riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile	pari a cinque anni

Tabella 1 – Periodo di diritto all'incentivo per impianti riconvertiti

⁹ Il momento della riconversione è individuato nella data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, come definita al paragrafo 2.1 della presente procedura

Un impianto di produzione di biogas/gas che entra in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto biometano e che, successivamente a tale data, converte totalmente o parte della sua produzione di biogas/gas in biometano, si configura, nell'ambito del decreto biometano, come riconvertito e si applicano le disposizioni, di cui all'art.6 del medesimo decreto.

1.3 Chiarimenti normativi

Nel seguente paragrafo si forniscono chiarimenti normativi in merito all'applicazione del decreto biometano.

Maggiorazioni

Ai fini dell'accesso alle maggiorazioni previste all'art.3, comma 5 e all'art.4, comma 3 del decreto biometano, si precisa che il riconoscimento delle medesime avviene a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione all'utilizzo esclusivo:

- a) di sottoprodotti, così come indicati nella Tabella 1.A del decreto 6 luglio 2012, e/o rifiuti, nel caso di biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale (art.3);
- b) delle materie elencate all'art.4, comma 3, per il biometano utilizzato nei trasporti (art.4), aggiornate sulle base di quanto previsto all'art. 30 comma 7 della Legge 116/2014, e fatto salvo quanto previsto all'art.4, comma 6 del decreto biometano, in merito alla codigestione.

Ai fini delle maggiorazioni, di cui all'art.4, la verifica dei requisiti della materia prima è eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o da altro soggetto dal Ministero stesso indicato. Il Ministero, tra l'altro, predispone una procedura semplificata che prevede comunque la verifica, con riferimento all'anno solare, delle quantità di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione.

Per impianti di produzione di biometano alimentati da più impianti di produzione di biogas/gas, la maggiorazione è riconosciuta solo se tutti gli impianti di produzione di biogas/gas sono autorizzati all'utilizzo esclusivo descritto delle materie elencate ai precedenti punti a) e b).

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 40 e 41 della deliberazione 46/2015/R/gas dell'Autorità, il GSE può richiedere al Produttore di biometano i dati necessari alla determinazione della quantità di biometano prodotta da assegnare alle diverse matrici utilizzate (in via esemplificativa: quantità di gas/biogas prodotta, quantità di biometano prodotta, rese di impianto, quantità di matrici utilizzate)

Con riferimento all'incentivazione del biometano utilizzato nei trasporti, l'art.4, comma 8 del decreto biometano introduce una maggiorazione del 50% per un periodo di 10 anni al soggetto produttore che, senza utilizzo della rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, immette il biometano in un nuovo impianto di distribuzione di metano per autotrazione realizzato a proprie spese e con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Si rappresenta che, nel caso in cui il **soggetto produttore immetta in consumo nell'impianto di distribuzione di metano per autotrazione realizzato a proprie spese solo una quota parte di biometano**, destinando la restante quantità alla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, sempre con utilizzo nei trasporti, o a un impianto di distribuzione di metano per autotrazione, la maggiorazione si applica esclusivamente alla quantità di biometano immessa in consumo nell'impianto di distribuzione realizzato a proprie spese.

Contratti bilaterali

L'art.51 della deliberazione dell'Autorità 46/2015/R/gas stabilisce che, ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, i contratti resi disponibili devono almeno contenere le seguenti informazioni:

- a) data di decorrenza e di cessazione della fornitura;
- b) quantità mensili di cui è prevista la fornitura.

Con riferimento al biometano utilizzato nei trasporti, il contratto bilaterale definisce anche la quota parte dell'incentivo da riconoscere al produttore.

Biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (Impianti CAR)

L'incentivo spettante a un Impianto CAR, ai sensi dell'art.5 del Decreto, è definito, ai sensi del decreto 6 luglio 2012, e più in generale, ai sensi dei decreti attuativi dell'art.24 del D.lgs. 28/11, in funzione della tipologia di impianto e della classe di potenza dello stesso.

L'incentivo è rilasciato **all'energia elettrica generata netta, immessa in rete e prodotta da biometano**, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4.4.8 delle Procedure applicative del decreto 6 luglio 2012 in materia di determinazione dei premi per la cogenerazione ad alto rendimento (art.8, comma 8 del sopraindicato decreto).

L'incentivo, comprensivo degli eventuali premi spettanti agli impianti operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento è rilasciato dal GSE con periodicità compatibile con la verifica del riconoscimento CAR, secondo le condizioni stabilite dalla normativa di riferimento. Si precisa che per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento che accedono agli incentivi di cui all'articolo 5 del decreto biometano, non è possibile in alcun caso optare per la tariffa incentivante omnicomprensiva TFO, poiché il riconoscimento CAR può avvenire solo nell'anno successivo a quello cui si riferisce la produzione di energia elettrica.

Conseguentemente, l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto resta nella disponibilità del Produttore CAR e sarà cura dello stesso venderla sul mercato libero.

Si rappresenta che **non è consentita la fornitura di più sezioni di produzione di energia elettrica da parte di un unico impianto di produzione di biometano**. A tal proposito, infatti, ai sensi del decreto 6 luglio 2012, la sezione di produzione di biometano e la sezione di produzione di energia elettrica costituiscono un unico impianto che, in quanto tale, deve essere oggetto di un'unica istanza di accesso agli incentivi ai sensi del succitato decreto.

In linea generale, è invece ammessa la fornitura di biometano a unico utente finale/impianto CAR da parte di più Produttori/impianti di produzione di biometano. In tal caso, ciascun impianto di produzione di biometano deve essere qualificato dal GSE scegliendo il medesimo meccanismo d'incentivazione (art.5).

Nel caso di due o più impianti che forniscono il biometano a un unico impianto CAR (una sezione di produzione di energia elettrica alimentata da due o più impianti di produzione di biometano), ai fini della determinazione della data di entrata in esercizio di quest'ultimo e della verifica del rispetto dei termini previsti dall'art. 21 del decreto 6 luglio 2012 per la richiesta di accesso agli incentivi, è necessario che siano completati i lavori di tutti gli impianti di produzione di biometano.

Nel medesimo caso, inoltre, la tariffa incentivante è identificata sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di ciascun impianto di produzione di biometano, con le modalità di cui all'art. 8, comma 5 del decreto 6 luglio 2012. A titolo di esempio, nel caso in cui una sezione di produzione di energia elettrica sia alimentata con il biometano prodotto da due impianti i cui titoli autorizzativi indicano matrici ricadenti in più di una tipologia di quelle di cui all'art. 8, comma 4 del decreto 6 luglio 2012, il GSE assegna all'energia incentivabile l'incentivo definito a partire dalla tariffa incentivante base di minor valore tra quelle riferibili alle tipologie utilizzate.

Sempre a titolo di esempio, nel caso in cui una sezione di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 1 MW sia alimentata con il biometano prodotto da due impianti i cui titoli autorizzativi prevedono l'utilizzo di prodotti di cui all'art. 8, comma 4, lettera a) del decreto 6 luglio 2012 e sottoprodotti di cui alla lettera b) del medesimo comma, il GSE riconosce all'energia incentivabile la tariffa base riferita ai sottoprodotti esclusivamente nel caso in cui siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

1. le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di entrambi gli impianti di produzione di biometano prevedono l'utilizzo esclusivo di matrici ricadenti nelle tipologie di cui all'art. 8, comma 4, lettera a) e/o lettera b) del decreto 6 luglio 2012;
2. le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di entrambi gli impianti di produzione di biometano non prevedono un utilizzo di matrici ricadenti nella tipologia di cui all'art. 8, comma 4, lettera a) superiore al 30% in massa del quantitativo totale di matrici autorizzate.

Ulteriori disposizioni potranno essere fornite nell'ambito delle Procedure applicative predisposte dal GSE in attuazione dei decreti per l'incentivazione della produzione elettrica da fonte rinnovabile non fotovoltaica.

Impianti ibridi

Con riferimento a quanto previsto all'art.5, comma 6 del decreto biometano, in merito all'utilizzo di biometano in impianti di cogenerazione ad alto rendimento alimentati, anche parzialmente, con gas naturale o con altro combustibile fossile, si rappresenta che tali impianti, nell'ambito della partecipazione alle procedure previste dal decreto 6 luglio 2012, sono inquadrati nella categoria di "altro impianto ibrido".

Rientrano in tale categoria gli impianti CAR alimentati, totalmente o parzialmente, con combustibile fossile, ed entrati in esercizio in assetto ibrido - utilizzando biometano quale combustibile rinnovabile - successivamente al 18 dicembre 2013.

In merito al riconoscimento degli incentivi alla produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni del decreto 6 luglio 2012 e delle relative Procedure applicative, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle di seguito riportate:

- a) per impianti ibridi si intendono centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili sia fonti rinnovabili, ivi inclusi impianti di co-combustione, ovvero sia impianti

- che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
- b) la potenza dell'impianto è pari alla somma della potenza nominale di tutti gli alternatori installati presso l'impianto, ivi inclusi gli eventuali alternatori azionati da motori primi alimentati parzialmente o totalmente con fonte non rinnovabile. Tale valore di potenza nominale dovrà essere considerato anche per l'individuazione del corretto meccanismo di incentivazione (registri, aste o accesso diretto);
- c) l'impianto potrà accedere direttamente agli incentivi solo nei seguenti due casi:
- impianto CAR di potenza non superiore a 200 kW in cui il gas in ingresso alla sezione di *upgrading* sia gas da pirogassificazione di prodotti di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 8 del decreto 6 luglio 2012 e/o di sottoprodotti di cui alla lettera b) del medesimo comma;
 - impianto CAR di potenza non superiore a 100 kW in cui il gas in ingresso alla sezione di *upgrading* sia biogas da fermentazione di prodotti di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 8 del decreto 6 luglio 2012 e/o di sottoprodotti di cui alla lettera b) del medesimo comma;
- d) l'incentivazione è calcolata come prodotto tra le seguenti grandezze: l'incentivo, calcolato a partire dalla tariffa incentivante base corrispondente alla tipologia di fonte caratteristica dell'impianto¹⁰, l'energia incentivata e il coefficiente di gradazione D. A tal proposito è bene precisare che, a differenza di quanto indicato nel paragrafo 6.7 dell'Allegato 2 del decreto 6 luglio 2012, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al decreto biometano, il coefficiente di gradazione D è pari a:
- 1 nel caso in cui l'entrata in esercizio dell'impianto in assetto ibrido sia non oltre 12 mesi la data in esercizio del medesimo impianto in assetto non ibrido;
 - 0,5 nel caso in cui l'entrata in esercizio dell'impianto in assetto ibrido sia successiva di oltre 12 mesi la data di entrata in esercizio del medesimo impianto in assetto non ibrido.

1.4 Attuazione delle disposizioni di cui all'art.4 del decreto biometano, in materia di incentivazione del biometano utilizzato nei trasporti

Come noto, l'art.4 del decreto biometano prevede, al comma 1, che il biometano, immesso dal soggetto produttore nella rete del gas naturale e utilizzato nei trasporti, è incentivato tramite il rilascio, al soggetto che lo immette in consumo nei trasporti, e per un periodo di 20 anni, di certificati di immissione in consumo (CIC) di biocarburanti, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 110/2008, come aggiornato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, con le modalità ivi definite, tenuto conto di quanto disposto al comma 2 del decreto biometano.

Il comma 2 dispone che il soggetto produttore sottoscriva **un contratto bilaterale di fornitura** con il soggetto che immette in consumo il biometano ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in capo ai

¹⁰ Per tipologia di fonte caratteristica si intende una delle seguenti fonti: biogas (a sua volta suddiviso nelle sottotipologie indicate nell'art. 8, comma 4 del decreto 6 luglio 2012), biomasse (a loro volta suddivise nelle sottotipologie indicate nell'art. 8, comma 4 del decreto 6 luglio 2012), gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione. Ai fini della corretta individuazione della tariffa incentivante base si deve fare riferimento all'art. 8, comma 5 del decreto 6 luglio 2012.

distributori di benzina e gasolio, ai sensi del decreto 10 ottobre 2014. Nel contratto deve essere indicata: (i) la quota parte dell'incentivo (CIC) da riconoscere al produttore, nonché (ii) la durata della fornitura di biometano tra le parti.

Si evidenzia, tra l'altro, che il decreto 10 ottobre 2014 all'art. 5 comma 3 prevede che *"ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di cui all'articolo 2, lettera a) e f), destinati al mercato nazionale, nonché il biometano e il biopropano destinato al settore nazionale dei trasporti"*, con ciò ricomprendendo, come previsto dal D.Lgs. 28/2011, che il biometano possa concorrere al soddisfacimento delle quote di obbligo poste in capo ai soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio e che ricevono dal GSE i CIC.

Il beneficiario dell'incentivo coincide con il soggetto che lo immette in consumo. A tal riguardo, il succitato decreto 110/2008, come aggiornato dal decreto 10 ottobre 2014, in materia di biocarburanti, stabilisce che l'immissione in consumo è desunta dal **verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, coerentemente con quanto stabilito dalla relativa disciplina fiscale**.

In merito, si evidenzia che l'art. 26, comma 1 del Testo Unico delle Accise (TUA) dispone che il gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione - *ove ai fini della tassazione si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume e quindi anche il biometano* - è sottoposto ad accisa **al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio**. Si considerano, tra l'altro, consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai (art.26, comma 9 del TUA).

Con riferimento alla tassazione sul biometano destinato all'uso per autotrazione, l'obbligo al pagamento dell'accisa ricade sui soggetti esercenti gli impianti di compressione, ai fini del riempimento dei carri bombolai, siano essi ubicati presso il produttore di biometano o diversamente negli impianti di distribuzione stradale.

Ciò premesso, nell'ambito dell'applicazione dell'art.4 e nello specifico in merito al soggetto beneficiario dei CIC, si verificano pertanto le casistiche, di seguito esplicitate:

- a) **produttore di biometano esercente l'impianto di compressione e utilizzo del biometano nei trasporti mediante carro bombolaio o simili o rete privata, senza immissione nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale:** il soggetto che immette in consumo, e pertanto, obbligato al pagamento dell'accisa, è il **produttore di biometano**, configurandosi come fornitore di biometano al consumatore finale, rappresentato dal distributore stradale di gas naturale con cui è tenuto alla stipula un contratto di fornitura;
- b) **produzione del biometano e utilizzo nei trasporti, previa immissione nella rete di distribuzione e trasporto del gas naturale:** in questa fattispecie, il soggetto che, immette in consumo e, pertanto, beneficia dei CIC, risulta essere il **soggetto esercente la vendita di biometano (venditore al dettaglio o trader) presso il distributore stradale (con contratto di fornitura)**. Tale soggetto venditore acquista il biometano direttamente dal produttore (*con contratto bilaterale di acquisto*). Si evidenzia che per tale casistica si presuppone l'intervento di un utente del trasporto, che sia anche un utente del bilanciamento, responsabile del vettoriamento fisico del biometano e della

trasmissione dei dati di misura al responsabile del bilanciamento. Tale figura non rileva ai fini dello scambio commerciale tra i soggetti coinvolti.

Inoltre, ai fini del riconoscimento dei CIC, per tali fattispecie è **necessario che il soggetto che richiede il rilascio dei CIC al GSE invii allo stesso Gestore copia del contratto sottoscritto con il produttore di biometano (contratto bilaterale) nonché copia di quello di fornitura sottoscritto con il distributore stradale di gas naturale.**

Si evidenzia che quanto sopra illustrato presuppone l'evoluzione del contesto normativo di riferimento, con particolare riferimento all'aggiornamento del codice della rete di trasporto e della disciplina del bilanciamento. Si precisa, inoltre, che i soggetti beneficiari dei CIC, essendo obbligati al pagamento dell'accisa, devono essere censiti anche negli appositi registri tenuti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ai fini dell'utilizzo dei CIC per l'assolvimento dell'obbligo previsto dal decreto 10 ottobre 2014 e, quindi, della loro valorizzazione, i soggetti, di cui sopra, dovranno essere abilitati a operare sulla piattaforma *Biocar* gestita dal GSE, a cui a oggi partecipano i soli fornitori di benzina e gasolio obbligati.

Si riporta una tabella di sintesi dei potenziali beneficiari dell'incentivo (Tabella 2).

Impianto di produzione	Mezzo di trasporto del biometano	Impianto di distribuzione per autotrazione (Proprietario)	Percettore dei CIC (soggetto obbligato al pagamento dell'accisa)	Contratti previsti	Titolarità del Conto Proprietà BIOCAR
produttore	rete di trasporto e distribuzione gas naturale	distributore di metano per autotrazione	Venditore di biometano che rifornisce il distributore di metano per autotrazione	Contratti di fornitura tra produttore e venditore e tra venditore e distributore di metano per autotrazione	venditore di biometano
produttore	rete privata/carro bombolaio o simili	produttore	produttore	-	produttore
produttore	rete privata/carro bombolaio o simili	distributore di metano per autotrazione	produttore	Contratto di fornitura tra produttore e distributore	produttore
produttore	carro bombolaio o simili (inviato dal distributore esercente l'impianto di compressione)	distributore di metano per autotrazione	distributore di metano per autotrazione	Contratto tra produttore e distributore con % di ripartizione dei CIC	-produttore -distributore

Tabella 2 – Soggetti beneficiari dei CIC e controparti interessate nella stipula dei contratti da inviare al GSE, ai fini del riconoscimento dell'incentivo

2 La procedura di qualifica degli impianti di produzione di biometano

2.1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto biometano valgono, oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 del medesimo, le ulteriori definizioni di seguito riportate.

Produttore

Per Produttore si deve intendere il soggetto responsabile titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

Il Produttore è il soggetto titolato a richiedere al GSE la qualifica di impianto di produzione di biometano.

Tipologia di fonte

Si individuano le seguenti tipologie di fonte di alimentazione dell'impianto, differenziate in base al processo produttivo del biogas/gas da cui deriva il biometano. Il biometano, infatti, può essere ottenuto, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, a partire da:

- a) biogas derivante da digestione anaerobica di biomasse (prodotti, sottoprodotti, rifiuti);
- b) gas prodotto per via termochimica, ovvero mediante i processi di piro-gassificazione di biomasse (prodotti, sottoprodotti, rifiuti);
- c) gas di discarica;
- d) gas residuati dai processi di depurazione.

Ai fini della individuazione della tipologia di fonte si deve fare riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. Si rappresenta che l'autorizzazione dovrà riportare le quantità in massa autorizzate delle matrici in ingresso all'impianto, in modo da attestare il rispetto dei requisiti di accesso agli incentivi (articolo 3, comma 1 del decreto biometano) e alle eventuali maggiorazioni (articolo 3, comma 5 e articolo 4, commi 3 e 6 del decreto biometano), nonché al fine di determinare il valore della tariffa incentivante base di riferimento e l'applicazione dei criteri di priorità per la formazione delle graduatorie per i casi di accesso al meccanismo d'incentivazione di cui all'art. 5 del decreto.

Impianto di produzione di biometano

Per impianto di produzione di biometano si intende l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla produzione di biometano che soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità con la deliberazione 46/2015/R/gas. Esso comprende in particolare:

- le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono la produzione, la raffinazione e la purificazione (ivi incluso l'*upgrading*) e lo stoccaggio del biogas/gas (gas di discarica, gas di depurazione, biogas o gas prodotto mediante processi di gassificazione), e ogni dispositivo finalizzato al successivo utilizzo finale del biometano, ivi incluse, ove previste, le opere di connessione alla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale. Devono, pertanto, intendersi incluse nel perimetro di impianto anche le opere di stoccaggio del biometano e le tubazioni di convogliamento ubicate a monte del punto di cessione del biometano. Le opere e i macchinari che consentono la produzione del biogas/gas comprendono:
 - ✓ nel caso di biometano da biogas derivante da digestione anaerobica di biomasse: l'insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di

- trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento e dei sistemi di pompaggio del gas;
- ✓ nel caso di biometano da gas prodotto per via termochimica, quali i processi di gassificazione di biomasse: l'insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (ivi inclusi i gassificatori);
 - ✓ nel caso di biometano da gas di discarica: l'insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica, delle tubazioni di convogliamento e dei sistemi di pompaggio del gas;
 - ✓ nel caso di biometano da gas residuati dai processi di depurazione: l'insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento e dei sistemi di pompaggio del gas;
- i servizi ausiliari di impianto e i dispositivi funzionali alla quantificazione degli incentivi (ivi inclusi i dispositivi di misura) e al rispetto dei requisiti di sicurezza, pressione e qualità per il successivo utilizzo finale del biometano.

I servizi ausiliari d'impianto e, quindi, il perimetro rilevante ai fini della determinazione dei consumi energetici dell'impianto, sono individuati con riferimento alle seguenti parti d'impianto:

- a) sezione di produzione di biogas
- b) sezione di gassificazione
- c) sezione di purificazione o *upgrading* del biogas/gas prodotto
- d) eventuale compressione ai fini dell'immissione nella rete del gas naturale.

Impianto di cogenerazione ad alto rendimento (Impianto CAR)

Per Impianto CAR si intende l'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore costituito da almeno una unità di cogenerazione riconosciuta dal GSE funzionante in CAR. Tale impianto, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'art. 5 del decreto biometano, è soggetto alle procedure di aste e registri di cui al DM FER e si intende come l'insieme delle opere e dei macchinari costituenti l'impianto di produzione di biometano e le apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla produzione di energia elettrica e termica e al recupero del calore prodotto. Esso comprende in particolare:

- le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte (fossile e/o rinnovabile) e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica e termica;
- i dispositivi di raffinazione, purificazione e stoccaggio del biogas/gas (gas di discarica, gas di depurazione, biogas o gas da processi di gassificazione);
- i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari della sezione di generazione di energia elettrica, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;
- i dispositivi funzionali alla quantificazione degli incentivi (ivi inclusi i dispositivi di misura del calore utile) e al rispetto dei requisiti di sicurezza, pressione e qualità per il successivo utilizzo finale del biometano.

Unità di cogenerazione

Per unità di cogenerazione deve intendersi la parte di un impianto di cogenerazione che, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte dell'impianto di cogenerazione stesso. L'unità funziona come cogenerativa ad alto rendimento se è riconosciuta dal GSE come tale, ai sensi della normativa CAR.

Il GSE determina, inoltre, per le unità di cogenerazione funzionanti in CAR, l'energia elettrica cogenerata. L'energia elettrica cogenerata può essere differente (uguale o minore) all'energia elettrica prodotta dall'unità di cogenerazione.

Il GSE effettua il riconoscimento del funzionamento delle unità di cogenerazione come CAR e determina l'energia elettrica cogenerata sulla base dei dati energetici relativi all'anno precedente a quello di presentazione della richiesta (richiesta di riconoscimento CAR a consuntivo), secondo quanto previsto dalla normativa CAR¹¹.

Apparato di misura

E' il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura.

Produzione netta

Per produzione netta si deve intendere il biometano prodotto e immesso in rete, al netto dei consumi energetici dell'impianto di produzione, individuati con modalità stabilite dall'Autorità con la deliberazione 46/2015/R/gas. Tale grandezza è espressa in MWh.

Punto di cessione del biometano

Per Punto di cessione del biometano si intende:

- nel caso di impianti che immettono il biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, il punto di consegna nella rete di trasporto o distribuzione;
- nel caso di impianti che producono biometano destinato all'utilizzo per i trasporti, il dispositivo di erogazione del biometano o il punto di consegna del biometano al carro bombolaio o simili.

Punto di immissione in rete

Per Punto di immissione in rete si intende il punto della rete del gas naturale in cui viene immesso il biometano.

Punto di misura

Per punto di misura s'intende il punto fisico di ubicazione di ciascun apparato di misura del biometano predisposto per la rilevazione dei dati qualitativi e quantitativi necessari ai fini della determinazione degli incentivi.

¹¹ Normativa CAR: decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, D.M. 4 agosto 2011, D.M. 5 settembre 2011, Linee guida per l'applicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011

Impianto di connessione

E' il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nelle rete di trasporto o distribuzione del gas naturale; l'impianto di connessione alla rete ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino all'organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione, l'impianto di odorizzazione, nonché l'impianto di consegna, ricezione e misura.

Per la definizione di impianto di consegna, di ricezione e misura si fa riferimento alle definizioni, di cui alla norma UNI TR 11537 e s.m.i.

Impianto di distribuzione stradale

Per impianto di distribuzione stradale si intende la stazione di rifornimento/erogazione del biometano come carburante da utilizzare ai fini dell'autotrazione.

Per stazione di rifornimento/erogazione di carburante ai fini dell'autotrazione si deve intendere un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, tra cui il biometano, eventualmente anche multi-carburante, sia per uso pubblico che privato.

Nella definizione sono incluse anche le aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, i parcheggi e le relative aree di manovra

Contratto bilaterale

Per contratto bilaterale si deve intendere il contratto di fornitura del biometano stipulato tra il Produttore e il soggetto che lo utilizza per la produzione di energia elettrica o il soggetto che lo immette in consumo nei trasporti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n.110, come aggiornato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014

I contenuti minimi di tale contratto sono definiti all'art. 51 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 46/2015/R/gas e nel decreto biometano, e devono almeno contenere indicazione della data di decorrenza e scadenza della fornitura, nonché indicare le quantità mensili di cui è prevista la fornitura. Con riferimento al biometano utilizzato nei trasporti il contratto definisce anche la quota parte dell'incentivo da riconoscere al produttore di biometano.

Certificati di Immissione in Consumo (CIC)

Per Certificati di Immissione in Consumo (di seguito: CIC) devono intendersi i certificati, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, che attestano l'immissione in consumo nel settore dei trasporti di biocarburanti sostenibili ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81 e s.m.i.

Il valore convenzionale di un CIC equivale a 10 Gcal.

Portale¹² informatico Biometano

Il portale Biometano è l'applicazione web disponibile sul sito internet del GSE attraverso cui gli utenti possono presentare richiesta di qualifica di un Impianto di produzione di biometano e che sono tenuti ad utilizzare per trasmettere le informazioni e la documentazione richiesta dalla presente procedura, tra cui le comunicazioni di avvio dei lavori e di avvenuta entrata in esercizio dell'impianto qualificato¹³.

Portale informatico FER-E

Il portale FER-E è l'applicazione web disponibile sul sito internet del GSE attraverso la quale gli utenti possono caricare tutti i dati e i documenti necessari all'invio dell'istanza per il riconoscimento degli incentivi, di cui al DM FER.

Portale informatico Ricoge

Il portale Ricoge è l'applicazione web disponibile sul sito internet del GSE che gli utenti devono utilizzare per trasmettere i dati e i documenti necessari all'invio dell'istanza per il riconoscimento del funzionamento delle unità di cogenerazione come CAR¹⁴.

Portale informatico BIOCAR

Il portale BIOCAR è l'applicazione web disponibile sul sito internet del GSE attraverso la quale gli utenti devono trasmettere tutti i dati e i documenti necessari per il riconoscimento dei certificati di immissione in consumo (CIC), anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui Decreto MiSE 10 ottobre 2014, e per la comunicazione delle emissioni di CO₂ ai fini ISPRA¹⁵.

Capacità produttiva di un impianto di biometano

Per capacità produttiva si intende la produzione oraria nominale di biometano, espressa in standard metri cubi/ora, come risultante dalla targa del dispositivo di raffinazione e depurazione del biogas (*upgrading*). Lo standard metro cubo è la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15°C) e pressione (1.013,25 millibar). La targa del dispositivo di raffinazione deve essere conforme alla normativa tecnica di settore.

Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano

Per data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano si intende la data in cui avviene la prima immissione nella rete del gas naturale (come definita nell'art.1, comma 3 del decreto biometano) di biometano prodotto da fonti rinnovabili e conforme alle specifiche di qualità definite

¹² Nelle more della predisposizione del Portale Informatico Biometano, ogni informazione e relativi documenti richiesti, ai fini del rilascio della qualifica, devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: qualifiche.biometano@pec.gse.it

¹³ Si rappresenta che, ai fini dell'accesso agli incentivi, di cui agli artt. 4 e 5 del decreto 5 dicembre 2013, è richiesto il caricamento di specifica documentazione anche negli applicativi dedicati alle singole forme di incentivazione, come illustrato nelle presenti procedure.

¹⁴ Le richieste di riconoscimento CAR a consuntivo possono essere presentate esclusivamente dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno, sulla scorta dei dati energetici dell'anno precedente.

¹⁵ Le autodichiarazioni annuali devono essere presentate esclusivamente dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno, sulla scorta delle immissioni in consumo nell'anno precedente.

nella deliberazione dell'Autorità 46/2015/R/gas, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione di tutte le parti componenti l'Impianto di produzione di biometano.

Per completamento dei lavori si intende l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici, nonché l'ultimazione delle opere civili di impianto in conformità a quanto autorizzato con particolare riferimento alla capacità produttiva e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete. In particolare, devono essere realizzate e installate tutte le opere impiantistiche, tutte le opere civili strutturali e tutte le opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato.

Data di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale

Per data di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale senza destinazione specifica si intende la data di prima immissione del biometano nella rete del gas naturale.

Per data di prima immissione del biometano nella rete del gas naturale si considera la data di prima immissione del biometano nelle infrastrutture della rete del gas naturale riportata nella dichiarazione rilasciata dal gestore di rete.

Tale data non potrà in ogni caso essere anteriore alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

Data di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale

Per data di entrata in esercizio di un impianto di produzione del biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale si intende la data di prima immissione in consumo del biometano nei trasporti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, come aggiornato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014.

Per data di prima immissione in consumo del biometano definita nel caso di utilizzo del biometano nei trasporti, ai sensi dell'art.52 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 46/2015/R/gas, si intende la data di decorrenza dei contratti bilaterali di fornitura tra produttore di biometano e soggetto che immette in consumo. La data di entrata in esercizio non potrà in ogni caso essere anteriore alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano a cui si riferisce il contratto bilaterale. In assenza di un contratto bilaterale, laddove il produttore di biometano coincida con il gestore dell'impianto di distribuzione, la data di immissione in consumo del biometano non potrà essere antecedente alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

Data di entrata in esercizio degli impianti CAR

Data in cui avviene il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico successivamente al completamento dei lavori di realizzazione di tutte le parti componenti l'Impianto CAR, ivi inclusa la sezione elettrica.

Per completamento dei lavori si intende l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili di impianto in conformità a quanto autorizzato con

particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete. In particolare, devono essere realizzate e installate tutte le opere impiantistiche, tutte le opere civili strutturali e tutte le opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato.

In particolare tutti gli alternatori previsti dal progetto autorizzato devono essere installati e connessi alla rete di distribuzione/trasmissione, i digestori primari e, se previsti, secondari (ivi incluse le vasche di premiscelazione) devono essere riempiti con matrice organica di qualità idonea all'innesco delle cinetiche di fermentazione e deve essere presente in sito un quantitativo di fonte primaria in grado di garantire il funzionamento di almeno uno dei gruppi di generazione dell'impianto, con alimentazione a biometano, tutte le parti funzionali alla sola produzione del calore utile ivi incluse le caldaie di integrazione, gli scambiatori, tutte le parti funzionali all'utilizzo del calore utile ivi inclusi gli eventuali assorbitori e ogni altro dispositivo non direttamente connesso con la generazione di potenza elettrica, devono essere realizzate e infine, nel caso in cui il biometano sia utilizzato da un soggetto terzo diverso dal soggetto responsabile dell'impianto di produzione del biometano, deve essere efficace il contratto bilaterale di fornitura del biometano al soggetto che lo utilizza per la produzione di energia elettrica.

Pertanto, un Impianto CAR si intende in esercizio quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) i lavori di realizzazione dell'Impianto CAR sono stati completati e tutti gli alternatori dell'impianto, così come previsto dal progetto autorizzato, sono nelle condizioni di generare una quota di energia da biometano;
- 2) l'impianto di connessione alla rete elettrica, comprensivo dei gruppi di misura, è stato messo in tensione dal Gestore di Rete;
- 3) nel caso in cui il biometano sia utilizzato da un soggetto terzo diverso dal soggetto responsabile dell'impianto di produzione di biometano, deve essere efficace il contratto bilaterale di fornitura del biometano al soggetto che lo utilizza per la produzione di energia elettrica.

Nuovo impianto

Per nuovo Impianto deve intendersi un impianto di produzione di biometano entrato in esercizio successivamente al 18 dicembre 2013, in cui tutte le pertinenti parti per la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas/gas, sono di nuova realizzazione.

In particolare, per gli impianti di produzione di biometano alimentati con gas di discarica, un Nuovo impianto deve essere alimentato con il gas generato da nuovi lotti mai interessati da captazioni finalizzate alla produzione di energia elettrica.

Impianto riconvertito

Per impianto riconvertito deve intendersi un impianto per la produzione e utilizzazione di biogas/gas, ubicato sul territorio nazionale, già in esercizio e che successivamente alla data di entrata in vigore del decreto biometano venga convertito, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano.

Sottoprodotti

Per sottoprodotto deve intendersi una sostanza che, sulla base di quanto riportato sul titolo autorizzativo, risulta conforme ai requisiti di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e, nel caso di sottoprodotto di origine animale non destinato al consumo umano, dei requisiti previsti dal regolamento CE n. 1069/2009 e dal regolamento CE n. 142/2011 e s.m.i.

Il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e, nel caso di sottoprodotti di origine animale, di cui ai regolamenti CE n. 1069/2009 e n. 142/2011 e s.m.i deve essere espressamente indicato nei titoli autorizzativi. In particolare, per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale, il soggetto responsabile deve aver ottemperato, laddove previsto, alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 24 del Reg. 1069/2009 e agli artt. 1 e 2 delle linee guida di cui all'accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni n. 20/CU del 7 febbraio 2013.

Ai fini dell'accesso ai particolari benefici e maggiorazioni previsti dal Decreto è necessario che i sottoprodotti rientrino nelle tipologie di cui alla Tabella 1.A del DM FER (Art. 3, commi 1 e 5, Art. 4, commi 3 lettera d) e 6) e di cui al comma 5-ter dell'art. 33 del D.Lgs. 28/2011 (Art. 4, comma 3 lettera b)).

Frazione biodegradabile dei rifiuti urbani

Ai soli fini dell'accesso alla maggiorazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), per frazione biodegradabile dei rifiuti urbani deve intendersi:

- 1) la frazione organica ottenuta dal trattamento di soli rifiuti urbani indifferenziati:
 - CER 19 12 12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11¹⁶;
- 2) la frazione organica da raccolta differenziata (FORSU):
 - CER 20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
 - CER 20 01 25: oli e grassi commestibili;
 - CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37¹⁷;
- 3) i rifiuti urbani completamente biodegradabili:
 - CER 20 02 01: rifiuti biodegradabili.

Come sopra precisato, alla luce di quanto previsto dall'art. 8, comma 9 del decreto biometano, l'accesso agli incentivi per il biometano derivante dalla digestione anaerobica di rifiuti diversi da FORSU (frazione organica da raccolta differenziata di cui al precedente punto 2) e il rilascio della qualifica dei relativi impianti sono consentiti solo successivamente all'entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE.

Quota di biometano imputabile a fonti rinnovabili

La quota di biometano imputabile a fonti rinnovabili è pari al 100% nel caso di biometano derivante da biogas da digestione anaerobica (anche nel caso di utilizzo di rifiuti non completamente

¹⁶ Il CER 19 12 11 identifica altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose.

¹⁷ Il CER 20 01 37 identifica il legno contenente sostanze pericolose.

biodegradabili), da biogas/gas prodotto per via termochimica da rifiuti completamente biodegradabili¹⁸, da gas di discarica e da gas di processi di depurazione.

Nel caso di biometano derivante da biogas/gas prodotto per via termochimica da rifiuti non completamente biodegradabili, la quota di biometano imputabile a fonti rinnovabili deve essere determinata mediante procedure analitiche che dovranno essere approvate dal GSE nell'ambito del processo di qualifica di cui al successivo paragrafo.

Gli incentivi previsti dal decreto biometano sono riconosciuti alla sola quota di biometano imputabile a fonti rinnovabili.

¹⁸ Per una corretta identificazione dei rifiuti completamente biodegradabili si faccia riferimento al prospetto 5 delle Linee Guida CTI n. 10

2.2 Qualifica di un impianto di produzione di biometano

Ai fini dell'accesso agli incentivi, si richiede la presentazione al GSE di apposita domanda di **qualifica dell'impianto di produzione di biometano**, corredata di tutta la documentazione indicata nel decreto biometano e nella presente procedura.

La qualifica è, pertanto, propedeutica al successivo riconoscimento degli incentivi, per ogni regime di incentivazione prescelto (artt. 3,4,5).

Nel caso di biometano prodotto da impianti già in esercizio e immesso nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale senza destinazione specifica o per impiego nei trasporti o in impianti di cogenerazione ad alto rendimento, le informazioni e la documentazione attestante l'identificazione del punto di connessione deve essere trasmessa unitamente alla richiesta di qualifica e deve risultare coerente con l'aggiornamento dei codici di rete.

Ciò premesso, la qualifica per impianti in esercizio può essere rilasciata solo a valle dell'acquisizione della documentazione inerente all'allacciamento alla rete del gas naturale, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni previste dal decreto e dalla presente procedura con riferimento all'entrata in esercizio dell'impianto.

2.2.1 Requisiti di accesso

Ai fini dell'ottenimento dell'incentivo, il produttore di biometano è tenuto a presentare domanda di qualifica al GSE. Gli impianti eleggibili alla qualifica sono gli impianti nuovi e gli impianti riconvertiti, completamente o parzialmente (ovvero che utilizzino tutto o parte del biogas o gas prodotto, anche a seguito di incremento della capacità di produzione, per la produzione di biometano), entrati in esercizio nella finestra temporale compresa tra il 18 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del Decreto) e il 17 dicembre 2018 (cinque anni dalla data di entrata in vigore del Decreto).

Possono presentare richiesta di qualifica i soggetti responsabili di impianti di produzione di biometano in esercizio (richiesta di qualifica in esercizio) o non ancora in esercizio (richiesta di qualifica a progetto), intendendo per quest'ultima fattispecie sia la fase di progettazione, sia la fase successiva all'avvio dei lavori di realizzazione.

Gli impianti di produzione di biometano, devono essere tali da soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

- I. il biometano prodotto dagli impianti deve soddisfare le caratteristiche fissate dall'Autorità nella delibera 46/2015/R/gas, al fine di risultare idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione:
 - nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale;
 - in impianti di distribuzione di metano per autotrazione;
 - in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- II. le opere di connessione alle reti di trasporto o distribuzione del gas naturale, qualora il soggetto Produttore decida di realizzarle in proprio, devono essere realizzate nel rispetto dei requisiti della indicata delibera;
- III. l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, deve avvenire in ottemperanza a tutte le condizioni tecniche e di sicurezza fissate dall'Autorità e riportate nei Codici dei gestori di reti del gas naturale, con particolare riferimento alla pressione di immissione, alla composizione, al potere calorifico e alla odorizzazione del biometano, nonché alle caratteristiche del sistema di misura.

Con riferimento all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano, si specifica quanto segue:

- nel caso di richiesta di qualifica di un impianto a progetto è necessario aver conseguito ed essere titolari del pertinente titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio, rilasciato dall'autorità competente, ovvero aver presentato all'autorità competente l'istanza di rilascio del titolo stesso;
- nel caso di richiesta di qualifica di un impianto in esercizio si richiede di aver conseguito ed essere titolari del pertinente titolo autorizzativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto valido ed efficace.

Ai fini della corretta individuazione della tipologia di biomassa in ingresso all'impianto, nell'ambito dell'istruttoria di qualifica il GSE farà riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano. A tal riguardo si precisa che:

- nel caso di autorizzazione unica o di altro titolo autorizzativo che prevede l'emanazione di specifico provvedimento o atto d'assenso comunque denominato da parte dell'autorità competente, le suddette informazioni devono essere riportate nel testo dell'autorizzazione stessa o nei relativi allegati;
- nel caso di iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto che non dispone l'emanazione di specifico provvedimento o atto d'assenso comunque denominato da parte dell'autorità competente, le suddette informazioni devono essere riportate nella documentazione che il richiedente è tenuto a presentare alla stessa autorità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di PAS, fatte salve eventuali diverse prescrizioni e/o indicazioni contenute nella determinazione di conclusione del procedimento di cui all'articolo 6, comma 5 del D. Lgs. 28/2011 e s.m.i., le informazioni devono essere riportate nella dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che il soggetto responsabile è tenuto a presentare al Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D. Lgs. 28/2011 e s.m.i.

Nel caso in cui la tipologia e, laddove necessario, le quantità in massa delle matrici in ingresso all'impianto non siano indicate nel testo del titolo autorizzativo o, nel caso di titoli per i quali non sia previsto un provvedimento espresso da parte dell'autorità competente, non siano riportate nella relazione tecnica, vidimata dall'autorità, e allegata alla comunicazione/dichiarazione presentata all'autorità stessa, si richiede che il piano di alimentazione sia comunque oggetto di una formale presa d'atto da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Per gli impianti di produzione di biometano derivante dalla digestione anaerobica di rifiuti diversi dalla frazione organica di rifiuti urbani da raccolta differenziata (FORSU), da gas di discarica, da gas di depurazione o dalla gassificazione di biomasse, l'accesso agli incentivi sarà consentito solo successivamente all'entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE. **Nelle more dell'emanazione delle citate norme e specifiche tecniche, i produttori possono comunque presentare domanda di qualifica.**

Con riferimento al regime incentivante, nella domanda di qualifica il produttore deve, tra l'altro, indicare la tipologia di incentivazione prescelta tra le tre indicate nel decreto (art. 3, 4, o 5).

Nel caso in cui il soggetto responsabile di un impianto qualificato a progetto decida di cambiare il meccanismo di incentivazione indicato nella qualifica, il soggetto stesso è tenuto a presentare una nuova istanza di qualifica specifica per il nuovo meccanismo di incentivazione prescelto, indicando le eventuali ulteriori informazioni non già nella disponibilità del GSE.

In merito alla scelta della tipologia di incentivazione, l'art.8, comma 8 stabilisce che, fatta salva la durata di incentivazione inizialmente fissata, al soggetto produttore è concessa, nel corso della vita dell'impianto, la possibilità di modificare il regime di incentivazione prescelto per un massimo di tre volte, con decorrenza dal 1° gennaio successivo a quello in cui viene formulata apposita richiesta al GSE.

La qualifica di impianto di produzione di biometano ottenuta può riferirsi esclusivamente a una tipologia d'incentivazione. Per un impianto di produzione di biometano **non è consentito, pertanto, presentare una domanda di accesso simultaneo a più di una tipologia di incentivazione.**

Si rappresenta che, qualora non siano definiti obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti successivi al 2022, di cui al decreto 10 ottobre 2014, ai produttori che beneficiano degli incentivi previsti dall'art.4 del decreto biometano (utilizzo nei trasporti), è consentito, in ogni caso, di modificare il regime di incentivazione.

Cumulabilità

Nel caso di impianti per la produzione di biometano di imprese di proprietà agricole, singole ed associate, gli incentivi di cui al decreto biometano sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

2.2.2 Precisazioni per impianti riconvertiti

Nel caso di riconversione parziale, si precisa che, al fine di accertare l'esistenza in esercizio dell'impianto oggetto di riconversione, il produttore sarà tenuto a inviare al GSE, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:

- denuncia di apertura di officina elettrica presentata all'Agenzia delle Dogane;
- verbale di primo parallelo con la rete elettrica del Gestore di rete;

- verbale di installazione dei contatori;
- comunicazione di fine lavori presentata all'autorità competente.

In ogni modo, il GSE si riserva di richiedere ulteriore documentazione.

Nel caso di riconversione parziale, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'art. 5 del decreto biometano, si precisa, altresì, quanto segue:

- i gruppi di produzione di energia elettrica alimentati con biometano non devono poter essere alimentati alternativamente con il biogas/gas;
- nel caso di condivisione della sezione di *upgrading* da parte di più impianti di produzione di biogas/gas è necessario prevedere l'installazione di contatori di biogas/gas separati;
- nel caso in cui l'intervento di riconversione parziale preveda la realizzazione di un nuovo digestore/lotto di discarica, con conseguente aumento della capacità produttiva, il nuovo digestore/lotto di discarica deve essere dedicato alla sezione di impianto di produzione di energia elettrica destinata all'incentivazione a biometano, nel caso di utilizzo in impianti CAR, ovvero alla produzione di biometano per l'immissione nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale senza destinazione specifica o per utilizzo nei trasporti. Non saranno ammessi all'incentivazione gli impianti parzialmente riconvertiti in cui uno o più gruppi di cogenerazione possano essere alimentati sia con il biometano, sia con il biogas/gas.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto, ai fini dell'accesso e della determinazione dell'incentivo spettante, si applicano le disposizioni relative agli impianti di nuova costruzione. Ne consegue che, anche nel caso di interventi di riconversione parziale o totale, ai fini dell'accesso agli incentivi previsti dall'art. 5, nell'ambito della partecipazione alle procedure, di cui al DM FER (partecipazione/iscrizione ad aste e registri e richieste di accesso agli incentivi, da effettuarsi sul portale FER-E), l'impianto deve essere inquadrato nella categoria di intervento della "nuova costruzione".

Tale disposizione si applica ai casi di riconversione, di seguito indicati:

- biometano utilizzato nello stesso sito di produzione (unico impianto dove avviene la produzione di biometano e di energia elettrica – unico Produttore);
- biometano utilizzato in un sito diverso da quello di produzione e trasportato tramite la rete del gas naturale (due impianti separati e distinti con possibilità di soggetti responsabili distinti).

Si precisa pertanto che, a prescindere dalla localizzazione del sito di produzione di energia elettrica rispetto al sito di produzione di biometano, nell'ambito delle istruttorie finalizzate all'ottenimento degli incentivi previsti dal DM FER da espletarsi sul portale FER-E, l'impianto CAR sarà considerato un "nuovo impianto" e sarà applicata la modalità di determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi riferita a tale categoria di impianti (art. 7, comma 1 e Allegato 1 al DM FER), fatto salvo quanto disposto dal DM FER e dal decreto biometano in materia di impianti ibridi.

2.3 Processo di qualifica

La qualifica di impianto di produzione di biometano è propedeutica all'accesso agli incentivi.

Fermo restando che il Produttore è l'unico soggetto titolato a richiedere la qualifica dell'impianto, si evidenzia che nel caso di incentivazione ai sensi dell'art. 3 del Decreto, il soggetto destinatario degli incentivi previsti è il Produttore, diversamente nei casi di incentivazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, gli incentivi sono rilasciati nell'ambito della partecipazione alle procedure previste dalla rispettiva normativa e, a seconda dei casi, potranno essere riconosciuti ad un soggetto diverso

dal Produttore, previa stipula di un contratto bilaterale, tra i due soggetti, che regoli la fornitura del biometano.

La richiesta di qualifica deve pervenire al GSE non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, pena l'inammissibilità agli incentivi. Per la definizione di "data di entrata in esercizio di un impianto a biometano" si deve far riferimento all'articolo 1, comma 2 del decreto, e a quanto indicato nel paragrafo 2.1 della presente procedura.

Come già precisato, il decreto biometano prevede che possano presentare richiesta di qualifica anche i soggetti responsabili di impianti di produzione di biometano che siano ancora in fase di progettazione o di realizzazione (qualifica a progetto).

Nel caso di ottenimento della qualifica a progetto, è necessario comunicare al GSE l'avvenuto inizio dei lavori sull'impianto qualificato entro 18 mesi dal rilascio della medesima qualifica, al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità. Il Produttore, fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla propria volontà, è inoltre tenuto a comunicare l'entrata in esercizio dell'impianto entro 3 anni dall'ottenimento della qualifica.


In caso contrario, l'impianto non potrà accedere agli incentivi, a meno di ripresentare nuovamente una richiesta di qualifica di impianto di produzione di biometano per il medesimo impianto, sia esso ancora in fase di realizzazione, sia esso in esercizio.


In ogni caso la comunicazione dell'entrata in esercizio dovrà pervenire al GSE, pena l'inammissibilità agli incentivi, entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Si fa presente che il produttore è tenuto a comunicare tempestivamente al GSE ogni variazione dei dati e ogni modifica che venga apportata all'impianto.

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo del processo di qualifica con indicazione delle richieste e delle comunicazioni da inviare al GSE.

PROCESSO DI QUALIFICA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO





2.4 Modalità di presentazione delle richieste e delle comunicazioni

La richiesta di qualifica per un impianto di produzione di biometano, ivi inclusa ogni ulteriore comunicazione successiva, la documentazione richiesta, comprese le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, nonché ogni altra comunicazione prevista da altre procedure del GSE coinvolte nel meccanismo d'incentivazione scelto, deve avvenire esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, mediante le applicazioni informatiche accessibili dal sito internet del GSE secondo le procedure di seguito specificate.

Le applicazioni informatiche del GSE utili ai fini dell'espletamento delle procedure finalizzate all'accesso agli incentivi previsti dal decreto sono le seguenti:

- il Portale Informatico Biometano¹⁹;
- il portale FER-E (ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'art. 5 del decreto);
- il portale Ricoge (ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'art. 5 del decreto);
- il portale BIOCAR (ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'art. 4 del decreto).

I soggetti titolati devono preliminarmente registrarsi, qualora non abbiano già operato precedentemente sui portali sopra indicati, al portale informatico del GSE (GWA - Gestione Web Access) e ricevere le credenziali necessarie all'utilizzo degli applicativi informatici.

La procedura di registrazione al portale GWA e di sottoscrizione delle applicazioni è dettagliata nel Manuale d'uso per la registrazione scaricabile dalla pagina di login GWA accessibile all'indirizzo web <https://applicazioni.gse.it>.

Il Produttore di biometano può presentare al GSE, tramite il Portale Informatico Biometano²⁰:

- la richiesta di qualifica, a progetto o in esercizio, dell'impianto di produzione di biometano;
- la comunicazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento sull'impianto di produzione di biometano (nel caso di impianto già qualificato a progetto);
- la comunicazione di avvenuta entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano (nel caso di impianto già qualificato a progetto);
- la richiesta di modifica del meccanismo d'incentivazione precedentemente prescelto (nel caso di impianto già qualificato in esercizio, per il quale sia già iniziato a decorrere il periodo d'incentivazione previsto dal Decreto);
- la comunicazione di modifica o variazioni tecniche o autorizzative dell'impianto.

2.5 Compilazione richiesta di qualifica

L'invio della richiesta di riconoscimento della qualifica determina l'impegno, da parte del soggetto richiedente, a corrispondere al GSE il contributo per le spese di istruttoria pari a € 500,00, oltre IVA se dovuta, per ogni richiesta, come stabilito dall'art. 7 comma 7 del decreto biometano, esclusivamente tramite bonifico bancario all'IBAN indicato in fattura ed entro la scadenza ivi riportata.

La causale del bonifico bancario è comunicata in fattura all'interno delle informazioni di pagamento.

Si precisa che per ogni fattura dovrà essere effettuato un singolo bonifico. Il soggetto che presenta richiesta di qualifica è tenuto a compilare l'Allegato V alla presente procedura e a inviarlo unitamente agli altri documenti richiesti.

¹⁹ Nelle more della predisposizione del Portale Informatico Biometano, ogni informazione e relativi documenti richiesti, ai fini del rilascio della qualifica, devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: qualifiche.biometano@pec.gse.it

²⁰ Vedi nota precedente

Nella prima sezione del Portale Informatico Biometano (sezione di dati preliminari) è richiesto al produttore di inserire i seguenti dati:

- dati anagrafici (sede amministrativa, indirizzo PEC, dati del referente tecnico);
- ubicazione impianto (regione, provincia, CAP, comune, indirizzo, località, sezione, foglio, particella, subalterno, latitudine, longitudine);
- categoria d'intervento: nuova costruzione o riconversione;
- stato dell'impianto: impianto in esercizio o impianto non ancora in esercizio/a progetto;
- tipologia di incentivazione:
 - biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale (art. 3);
 - biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale (art. 4);
 - biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (art. 5).

Nella sezione di **dati preliminari** del Portale Informatico Biometano sarà richiesto, inoltre, l'inserimento delle caratteristiche generali dell'impianto, quali, in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti informazioni:

- tecnologia di *upgrading* utilizzata per la produzione di biometano;
- capacità produttiva [Smc/h];
- producibilità attesa [Smc/anno];
- eventuali altri incentivi pubblici di cui gode/ha goduto il Produttore per la realizzazione dell'intervento e la percentuale di finanziamento pubblico ricevuto calcolata sul costo totale.

Per gli **impianti riconvertiti** è previsto l'inserimento di un set aggiuntivo di informazioni, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:

- tipologia di riconversione:
 - riconversione totale;
 - riconversione parziale;
- incremento eventuale della capacità produttiva;
- data di prima entrata in esercizio dell'impianto oggetto di riconversione (al fine di attestarne l'esistenza);
- nel caso in cui l'impianto oggetto della riconversione già benefici o abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile:
 - convenzione/qualifica/rapporto contrattuale già in essere con il GSE;
 - data di scadenza del periodo di diritto agli incentivi;
 - dichiarazione di eventuale adesione, da parte del pre-esistente impianto, alla rimodulazione dell'incentivo prevista dal D.M. 6 novembre 2014.

Il Portale Informatico Biometano prevede, quindi, la compilazione di differenti campi e il caricamento di differenti documenti a seconda che l'impianto sia ancora in fase di progettazione o realizzazione o già in esercizio e in relazione alla tipologia d'incentivazione scelta. Le modalità per la compilazione degli appositi campi presenti nel Portale Informatico Biometano saranno dettagliate nella *Guida all'applicazione web* che sarà resa disponibile sul sito internet del GSE.

Al termine della compilazione di tutti i campi obbligatori del Portale, il produttore deve scaricare e stampare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000), generata automaticamente dal sistema successivamente all'inserimento di tutti i dati e documenti. Il Rappresentante Legale del soggetto responsabile, una volta verificata la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni inserite, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e

unitamente alla copia del proprio documento di identità, a procedere al caricamento della medesima in formato digitale nel Portale²¹.

L'invio della richiesta di qualifica è possibile solo a seguito dell'avvenuto caricamento della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, nonché di quelle amministrative di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011 e del DM 31 gennaio 2014, debitamente sottoscritta.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate di dichiarazioni sostitutive di atto notorio difformi dal format generato automaticamente dal sistema o riportanti modifiche o correzioni.

Si rappresenta, infine, che il Produttore è tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul portale e asseriti mediante la succitata dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

2.5.1 Richiesta di qualifica a progetto

Nel caso di presentazione di una richiesta di qualifica a progetto, al Produttore è richiesto di inserire, oltre al set di informazioni illustrato nel precedente paragrafo, anche alcuni dati generali relativi al titolo autorizzativo, e alcuni documenti, il cui dettaglio è riportato rispettivamente agli Allegati I e IV al presente documento.

Relativamente ai dati e ai documenti da fornire al GSE e agli adempimenti a cura del Produttore e dell'eventuale soggetto beneficiario dell'incentivo diverso dal Produttore, si distinguono casistiche diverse in relazione alla tipologia d'incentivazione scelta.

Ai fini dell'ottenimento dell'incentivo, successivamente al rilascio della qualifica a progetto, il Produttore è tenuto a inviare al GSE le comunicazioni di inizio dei lavori (qualora i lavori stessi non siano ancora iniziati alla data di presentazione della richiesta di qualifica) e di entrata in esercizio dell'impianto, nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto e dalle presenti procedure, fornendo, tra l'altro, gli estremi del titolo autorizzativo ottenuto.

Si rappresenta che la comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto è propedeutica all'accesso agli incentivi per tutte e tre le tipologie di incentivazione previste dal decreto.

Comunicazione di inizio lavori

Si rappresenta che, nel caso di impianto già qualificato a progetto, per il quale al momento della presentazione della richiesta di qualifica non risultino iniziati i lavori per la realizzazione dell'impianto, il Produttore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al GSE, nel rispetto delle tempistiche illustrate nei precedenti paragrafi, mediante apposita funzionalità del Portale. Nel caso di mancata comunicazione nei tempi previsti, la qualifica a progetto decade. Si evidenzia che è comunque possibile presentare nuovamente una richiesta di qualifica di impianto di produzione di biometano per il medesimo impianto, sia esso ancora in fase di progettazione/realizzazione, sia esso in esercizio.

²¹ Nelle more della predisposizione del Portale Informativo Biometano, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere inviata al seguente indirizzo e-mail: qualifiche.biometano@pec.gse.it

2.5.2 Comunicazione della data di entrata in esercizio per impianti qualificati a progetto

Ai fini della presentazione della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano è necessario aver conseguito la qualifica a progetto di Impianto di produzione di biometano ed essere titolari del pertinente titolo autorizzativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto valido ed efficace.

Il Produttore, tramite il Portale Informatico Biometano²², è tenuto a dichiarare l'avvenuta entrata in esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto e della presente procedura, nel rispetto dei tempi previsti, pena la decadenza della qualifica.

Ai fini della comunicazione di avvenuta entrata in esercizio dell'impianto, il Produttore deve integrare la qualifica a progetto già rilasciata fornendo al GSE alcuni dati e documenti aggiuntivi relativi alla fase di messa in esercizio dell'impianto, nonché le informazioni relative al titolo autorizzativo conseguito.

Si riportano all'Allegato III al presente documento le informazioni richieste, ai fini della determinazione della data di entrata in esercizio dell'impianto, per i tre diversi regimi di incentivazione. Il dettaglio dei documenti da trasmettere è indicato nell'Allegato IV.

2.5.3 Richiesta di qualifica in esercizio

Il Produttore, titolare di un impianto per la produzione di biometano "in esercizio" deve presentare al GSE apposita richiesta di qualifica in esercizio utilizzando, analogamente a quanto descritto per la qualifica a progetto, l'applicazione informatica denominata Portale Informatico Biometano.

Tale richiesta di qualifica in esercizio deve pervenire, pena l'inammissibilità agli incentivi, non oltre il termine di 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'Impianto di produzione di biometano, ovvero, nel caso di impianti di cui all'art.5 del decreto biometano, dell'Impianto CAR

Il Produttore deve inserire, oltre al set di informazioni richiesto nella sezione "dati preliminari" del Portale Informatico Biometano, meglio esplicitato al paragrafo 2.5, anche dati generali dell'impianto e informazioni relative al titolo autorizzativo, così come indicato all'Allegato II al presente documento.

Il dettaglio dei documenti da trasmettere è indicato nell'Allegato IV.

2.6 Valutazione delle richieste di qualifica

Il GSE valuta la richiesta di qualifica entro 120 giorni. La domanda di qualifica dell'impianto di produzione di biometano, a progetto o in esercizio, si intende accolta in mancanza di pronunciamento da parte del GSE entro il citato termine. E' comunque facoltà del GSE sospendere i termini del procedimento amministrativo al fine di acquisire informazioni ed elementi utili in possesso di altre amministrazioni e autorità competenti.

Il processo di valutazione della richiesta di qualifica, a progetto o in esercizio, si articola, a titolo illustrativo, nelle seguenti fasi:

- a) verifica dei dati caricati sul portale Biometano;
- b) verifica della congruità tra le informazioni fornite nel suddetto Portale con quanto riportato nella documentazione allegata;

²² Nelle more della predisposizione del Portale Informatico Biometano, la dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto, unitamente ai documenti richiesti, deve essere inviata al seguente indirizzo e-mail: qualifiche.biometano@pec.gse.it

- c) esame tecnico-amministrativo di tutte le informazioni e della documentazione inviate, al fine di verificare la conformità al quadro normativo in vigore al momento dell'invio della richiesta e di quanto previsto dal decreto e dalla presente procedura;
- d) verifica della data di entrata in esercizio e individuazione dell'incentivo da riconoscere e della data di decorrenza dell'incentivazione, nonché di ogni altro parametro utile ai fini dell'erogazione degli incentivi (es. servizi ausiliari, valutazione dell'energia imputabile al biometano negli impianti ibridi, ecc.);
- e) valutazione di documentazione integrativa eventualmente richiesta dal GSE nell'ambito dell'istruttoria;
- f) comunicazione dell'esito della valutazione o silenzio-assenso.

2.6.1 Esito della valutazione di qualifica

Il GSE, dopo aver verificato la documentazione ricevuta, provvede a comunicare l'esito dell'istruttoria al Produttore con provvedimento espresso che può essere di accoglimento, di preavviso di rigetto o di diniego dell'istanza.

La mancata sussistenza anche di uno soltanto dei requisiti previsti dal decreto oppure il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'invio del preavviso di rigetto della richiesta di ammissione agli incentivi:

- riscontro di difformità tecnico/amministrative relative all'individuazione della fonte rinnovabile e/o alla realizzazione dell'impianto rispetto a quanto autorizzato/dichiarato e alle disposizioni del decreto;
- mancato invio nei termini previsti della documentazione integrativa richiesta dal GSE nell'ambito dell'istruttoria o invio di documentazione non pertinente o incompleta;
- riscontro del rilascio di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri, o comunque incongruenti, inerenti alle disposizioni del decreto.

La comunicazione del preavviso di rigetto, da parte del GSE, si inserisce nell'ambito della procedura definita all'articolo 10 bis della legge 241/90 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) che, nei provvedimenti amministrativi su istanza di parte, quale il riconoscimento della qualifica propedeutica al rilascio degli incentivi, prevede che, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, siano comunicati all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di concessione degli incentivi stessi.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Produttore può presentare, utilizzando il portale Biometano²³, le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Il GSE, valutate le eventuali osservazioni/integrazioni o decorso il termine fissato per la loro presentazione, conclude il procedimento di qualifica comunicando al Produttore (e, per conoscenza e laddove individuati, al Soggetto utilizzatore nel caso di articolo 5 o al Soggetto che immette in consumo nel caso dell'articolo 4) tramite provvedimento espresso:

- il mancato riconoscimento della qualifica di impianto di produzione di biometano e il conseguente diniego della richiesta;
- ovvero il riconoscimento della qualifica di impianto di produzione di biometano in riferimento al meccanismo di incentivazione richiesto dal Produttore.

²³ Nelle more della predisposizione del Portale Informatico Biometano, le osservazioni, eventualmente corredate di documenti, devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: qualifiche.biometano@pec.gse.it

2.6.2 Esito della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio

Il soggetto responsabile di un Impianto di produzione di biometano qualificato a progetto, ai fini dell'accesso agli incentivi, è tenuto a presentare al GSE, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto come definita al paragrafo 2.1, apposita comunicazione.

La comunicazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta per lo specifico meccanismo di incentivazione indicata nell'Allegato IV, e trasmessa entro tre anni dal rilascio della qualifica a progetto e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in esercizio stessa.

Il GSE valuta le informazioni fornite e i documenti allegati e trasmette l'esito al Produttore entro 120 giorni dal ricevimento.

Nel caso di esito positivo il GSE provvede a informare il Produttore dell'avvenuto aggiornamento della qualifica e dell'avvenuta registrazione della data di entrata in esercizio ovvero, in caso contrario, invia al Produttore una comunicazione di apertura di procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Con lo stesso provvedimento il GSE concede al Produttore un termine di dieci giorni per l'invio di eventuali osservazioni (ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990).

L'esito della valutazione può essere:

- Positivo – la documentazione pervenuta consente di aggiornare lo stato della qualifica e registrare la data di entrata in esercizio dell'impianto;
- oppure
- Negativo – la richiesta non può essere accettata.

Nel primo caso (esito positivo), il GSE invia la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, notificando l'aggiornamento della qualifica e l'avvenuta registrazione della data di entrata in esercizio.

Nel secondo caso (esito negativo), il GSE comunica al Produttore i motivi del respingimento della richiesta di aggiornamento.

2.6.3 Decadenza della qualifica

La qualifica decade nei seguenti casi:

- mancata comunicazione dell'inizio dei lavori dell'impianto entro 18 mesi dal rilascio della qualifica a progetto;
- mancata comunicazione dell'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal Decreto;
- mancata comunicazione di avvenute modifiche o variazioni tecniche o autorizzative all'impianto, che possano incidere sul meccanismo di incentivazione o sui requisiti di accesso agli incentivi;
- accertamento di dichiarazioni falsi e mendaci nell'ambito della richiesta di qualifica.

2.6.4 Richiesta di modifica del meccanismo di incentivazione

Il Produttore di biometano che, successivamente al rilascio di una qualifica in esercizio, voglia optare per un diverso regime di incentivazione rispetto a quello precedentemente dichiarato e riconosciuto, è tenuto a presentare al GSE apposita domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta per lo specifico meccanismo di incentivazione entro il 30 giugno dell'anno "n".

Il GSE valuta la richiesta di modifica del meccanismo d'incentivazione e comunica l'esito al Produttore entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Nel caso di esito positivo il GSE provvede a informare il Produttore dell'avvenuto aggiornamento della qualifica ovvero, in caso contrario, invia al Produttore una comunicazione di apertura di procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di modifica del meccanismo di incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE concede al Produttore un termine di dieci giorni per l'invio di eventuali osservazioni (ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990).

L'esito della valutazione può essere:

- Positivo – la documentazione pervenuta consente di verificare che il meccanismo di incentivazione può essere modificato;
oppure
- Negativo – la richiesta di modifica non può essere accettata.

Nel primo caso (esito positivo), il GSE invia la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, notificando l'aggiornamento del meccanismo di incentivazione che sarà effettivo a partire dal 1° gennaio dell'anno "n+1".

Nel secondo caso (esito negativo), il GSE comunica al Produttore i motivi del respingimento della richiesta di modifica.

Nel caso di qualifica rilasciata per un impianto di produzione di biometano ancora in fase di progettazione/realizzazione (qualifica a progetto per la quale il Produttore non abbia ancora comunicato l'entrata in esercizio dell'impianto), il Produttore che intende modificare il meccanismo d'incentivazione rispetto al quale è stato qualificato, deve rinunciare alla qualifica di cui è in possesso e presentare al GSE una nuova richiesta di qualifica, sia essa a progetto o in esercizio, indicando il nuovo meccanismo d'incentivazione desiderato.

In tal caso la nuova richiesta di qualifica non sarà conteggiata ai fini del rispetto del limite di tre volte stabilito all'art. 8, comma 8 del decreto biometano.

2.6.5 Comunicazione di modifica dell'impianto

Si rappresenta che qualunque modifica relativa alla qualifica o intervento effettuato sull'impianto deve essere tempestivamente comunicato al GSE. Di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo delle principali modifiche/interventi:

- modifica del soggetto responsabile dell'Impianto di produzione del biometano;
- modifica del soggetto utilizzatore del biometano, nel caso di impianti qualificati ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5 del decreto biometano;
- modifica del punto di immissione per impianto che immette il biometano nella rete del gas naturale;
- modifiche tecniche o autorizzative che possano incidere sul meccanismo di incentivazione o sui requisiti di accesso agli incentivi (producibilità, matrice di ingresso, configurazione impiantistica, etc.).

Il GSE valuta la richiesta di modifica dell'impianto e comunica l'esito al Produttore entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso di esito positivo il GSE provvede ad informare il Produttore dell'avvenuto aggiornamento della qualifica relativa all'impianto, ovvero, in caso contrario, invia al Produttore una comunicazione di apertura di procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di modifica. Con lo stesso provvedimento il GSE concede

al Produttore un termine di dieci giorni per l'invio di eventuali osservazioni (ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990).

L'esito della valutazione può essere:

- Positivo – la documentazione pervenuta consente di verificare che l'intervento/modifica rispetta i requisiti che avevano determinato il riconoscimento degli incentivi e/o l'ottenimento della qualifica;
oppure
- Negativo – la modifica/l'intervento realizzato non rispetta i requisiti che avevano determinato il riconoscimento degli incentivi e/o l'ottenimento della qualifica.

Nel primo caso (esito positivo), il GSE invia la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, notificando l'avvenuto aggiornamento della qualifica relativa all'impianto.

Nel secondo caso (esito negativo), il GSE comunica al Produttore i motivi di diniego dell'istanza di modifica e la conseguenziale decadenza dal diritto a percepire gli incentivi procedendo al recupero degli eventuali importi non dovuti.

Allegato I -Set di informazioni richieste per la qualifica a progetto di un impianto per la produzione di biometano

In aggiunta ai **dati preliminari**, indicati al paragrafo 2.5, si riportano gli ulteriori dati e informazioni richiesti per la qualifica a progetto di un impianto per la produzione di biometano:

- data di inizio dei lavori (se iniziati);
- data prevista di entrata in esercizio (definizione differenziata in relazione alla tipologia di incentivazione scelta);
- titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto: tipologia titolo (Autorizzazione Unica, DIA/SCIA, PAS, titolo autorizzativo comunale ai sensi del DPR n. 447/1998, altro), ente/autorità competente al rilascio, numero di protocollo e data di conseguimento dello stesso, ovvero, per impianti per i quali non sia ancora stato conseguito il titolo, numero di protocollo e data di presentazione della relativa istanza;
- tipologia di fonte riportata sul titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ovvero, per impianti per i quali non sia ancora stato conseguito il titolo, indicata nell'istanza di rilascio dello stesso.

Si rappresenta nei successivi paragrafi il dettaglio delle informazioni e i dati richiesti per ogni tipologia di incentivazione prevista dal decreto biometano

Biometano immesso nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale (art.3)

Nel caso di biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale le informazioni, di seguito elencate, devono essere coerenti con l'aggiornamento e pubblicazione dei nuovi codici di rete, ove previsti:

- tipologia d'infrastruttura: rete di trasporto o rete di distribuzione del gas naturale;
- gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale;
- dati relativi al punto di connessione e al preventivo di connessione (codice di richiesta, data di rilascio del preventivo, codice identificativo del punto di immissione);
- eventuale utilizzo dei carri bombolai o simili.

Per impianti con capacità produttiva superiore a 250 Smc/h si richiede di dichiarare che il titolo autorizzativo preveda espressamente un impiego di sottoprodotti, così come definiti nella Tabella 1.A del DM FER, e/o rifiuti, in una percentuale di almeno il 50% in peso. Per tale fattispecie l'accesso al meccanismo è subordinato al rispetto del requisito, di cui sopra.

Ai fini dell'accesso alle maggiorazioni, di cui all'art.3, comma 5, il Produttore deve dichiarare se l'autorizzazione o l'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto preveda esclusivamente l'utilizzo di sottoprodotti, di cui alla Tabella 1.A del DM FER, e/o rifiuti.

Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale (art.4)

Si rappresenta, che nel caso di impiego del biometano nei trasporti, previa immissione nella rete del gas naturale, le informazioni inerenti alla tipologia di rete utilizzata e al gestore di rete, di seguito riportate, devono essere coerenti con l'aggiornamento e pubblicazione dei nuovi codici di rete, ove previsti:

- tipologia di rete utilizzata e modalità di conferimento del biometano presso l'impianto di distribuzione:

- rete di trasporto del gas naturale;
- rete di distribuzione del gas naturale;
- carri bombolai o simili;
- altre reti di trasporto;
- gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale (nel caso di utilizzo di reti di trasporto o distribuzione con obbligo di connessione di terzi);
- nel caso di utilizzo di reti di trasporto o distribuzione con obbligo di connessione di terzi, i dati relativi al punto di connessione e al preventivo di connessione (codice di richiesta, data di rilascio del preventivo, codice identificativo del punto di immissione) .

Nel caso in cui sia dichiarato l'utilizzo, per la produzione di biometano, di biomassa per la quale è prevista la maggiorazione di cui all'art. 33, comma 5 del D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, è richiesto di dichiarare se l'autorizzazione o l'istanza di rilascio dell'autorizzazione riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'art. 4, comma 3 del decreto biometano in modo esclusivo o in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale non superiore al 30% in peso.

Nel caso in cui il produttore realizzi a proprie spese l'impianto di distribuzione di biometano secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 8, è richiesto di dichiarare tale intenzione.

Oltre ai dati inerenti l'impianto di distribuzione per autotrazione (ubicazione), sono richiesti alcuni ulteriori dati facoltativi, ove disponibili, relativi a:

- soggetto che immette in consumo il biometano (soggetto tenuto al pagamento dell'accisa), laddove diverso dal Produttore;
- soggetto responsabile del conferimento del biometano presso l'impianto di distribuzione, laddove diverso dal Produttore;
- contratto bilaterale di fornitura stipulato tra le parti.

Biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (art. 5)

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'art. 5 del decreto, nel caso di impianto di produzione di biometano in fase di progettazione o realizzazione, la procedura prevede che:

1. sul portale Biometano²⁴, il Produttore provvede alla trasmissione della richiesta di qualifica di impianto di produzione di biometano a progetto. In fase di caricamento, sono le informazioni inerenti alla tipologia di rete utilizzata e al gestore di rete, di seguito riportate, che dovranno essere coerenti con l'aggiornamento e pubblicazione dei nuovi codici di rete, ove previsti:
 - tipologia di rete utilizzata:
 - rete di trasporto del gas naturale;
 - rete di distribuzione del gas naturale;
 - carri bombolai o simili;
 - altre reti di trasporto;
 - nel caso di utilizzo di reti di trasporto o distribuzione con obbligo di connessione di terzi:
 - gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale ;
 - i dati relativi al punto di connessione e al preventivo di connessione (codice di richiesta, data di rilascio del preventivo, codice identificativo del punto di immissione) .

²⁴ Nelle more della predisposizione del Portale Informatico Biometano, ogni informazione e relativi documenti richiesti, ai fini del rilascio della qualifica, dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: qualifiche.biometano@pec.gse.it

Si richiede, ove disponibili, ulteriori dati facoltativi relativi a:

- soggetto responsabile dell’Impianto CAR, laddove diverso dal Produttore;
 - Impianto CAR (a titolo esemplificativo: codice CENSIMP, codice richiesta TERNA, ...)
 - contratto bilaterale di fornitura stipulato tra le parti.
2. sul portale FER-E, il Produttore o, laddove diverso, il soggetto responsabile dell’Impianto CAR, provveda, ove necessario, all’espletamento delle procedure previste dal DM FER e dalle relative procedure applicative per l’accesso agli incentivi con particolare riferimento alla presentazione della domanda di iscrizione ai registri o alle procedure d’asta. In fase di progetto o realizzazione non è invece possibile presentare una domanda di accesso diretto agli incentivi. Si rappresenta, a tal riguardo, che il DM FER definisce tre diverse modalità di accesso ai meccanismi d’incentivazione, a seconda della potenza, della tipologia di fonte e della categoria d’intervento: accesso diretto, iscrizione a registri e partecipazione a procedure d’asta. Il soggetto responsabile dell’Impianto CAR è tenuto, infatti, a verificare e rispettare le condizioni e gli adempimenti previsti dai decreti per l’incentivazione della produzione elettrica da fonte rinnovabile non fotovoltaica e dalle Procedure applicative predisposte dal GSE;
3. sul portale Ricoge:
- i. in caso di unità di cogenerazione non in esercizio, ovvero entrate in esercizio nell’anno di presentazione della richiesta, il soggetto responsabile dell’Impianto CAR può caricare la richiesta di valutazione preliminare volta ad accertare se la configurazione d’impianto e la strumentazione di corredo permettano d’individuare le grandezze che concorrono al riconoscimento del funzionamento come CAR.
Le richieste di valutazione preliminare possono essere presentate durante tutto l’arco temporale dell’anno, in data antecedente alla data di entrata in esercizio dell’impianto, ovvero in data successiva ma entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Si sottolinea che tale riconoscimento non è obbligatorio e costituisce esclusivamente un’analisi preliminare dell’unità e non darà seguito al rilascio dell’incentivo previsto.
 - ii. In caso di unità di cogenerazione entrata in esercizio almeno l’anno precedente a quello di presentazione della richiesta, il soggetto responsabile dell’Impianto CAR può caricare la richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell’unità come cogenerativa ad alto rendimento.
Le richieste di riconoscimento CAR possono essere presentate esclusivamente dal 01 gennaio al 31 marzo di ogni anno sulla scorta dei dati energetici dell’anno precedente.

Allegato II-Set di informazioni richieste per la qualifica in esercizio di un impianto per la produzione di biometano

In aggiunta ai dati preliminari indicati al paragrafo 2.5, si riportano di seguito gli ulteriori dati e informazioni richieste per la qualifica in esercizio di un impianto per la produzione di biometano:

- data di inizio lavori;
- data di fine lavori;
- data di entrata in esercizio (definizione differenziata in relazione alla tipologia di incentivazione scelta);
- titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto: tipologia titolo (Autorizzazione Unica, DIA/SCIA, PAS, titolo autorizzativo comunale ai sensi del DPR n. 447/1998, altro), ente/autorità competente al rilascio, numero di protocollo e data di conseguimento;
- tipologia di fonte riportata sul titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, necessaria per identificare il biometano sulla base del processo produttivo del biogas/gas da cui deriva;
- dati necessari alla quantificazione dei consumi energetici dell'impianto (ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'art.3 e all'art.5);
- dati relativi alle apparecchiature, agli strumenti e agli ulteriori dispositivi installati che costituiscono i sistemi di misura del biogas e/o del biometano prodotti.

In aggiunta a quanto sopra riportato, in relazione alla tipologia di incentivazione selezionata, il Produttore deve fornire ulteriori dati e documenti, come indicato nei successivi paragrafi

Biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale (art. 3)

Si rappresenta che per un impianto destinato alla produzione di biometano per l'immissione nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, la procedura prevede esclusivamente il caricamento sul portale Biometano della comunicazione di avvenuta entrata in esercizio dell'impianto, senza bisogno di dover sottoscrivere e utilizzare le altre menzionate applicazioni informatiche del GSE.

In fase di caricamento della richiesta di qualifica, oltre alle informazioni indicate nei precedenti paragrafi, al Produttore si richiede di comunicare la data di prima immissione del biometano nelle infrastrutture della rete del gas naturale, come attestata dal gestore di rete. Si rappresenta che tale data non potrà essere antecedente all'entrata in vigore dei codici di rete di trasporto e distribuzione, come aggiornati sulla base di quanto previsto nelle deliberazioni dell'Autorità 46/2015/R/gas e 21/2015/R/gas.

Nel caso di biometano immesso nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, le informazioni, di seguito elencate, devono essere coerenti con l'aggiornamento e pubblicazione dei nuovi codici di rete, ove previsti:

- tipologia d'infrastruttura: rete di trasporto o rete di distribuzione del gas naturale;
- gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale;
- dati relativi alla connessione (codice di richiesta, codice identificativo del punto di immissione, data di prima immissione del biometano in rete);
- eventuale utilizzo dei carri bombolai o simili;

- adesione al ritiro del biometano da parte del GSE (per capacità produttive non superiori a 500 Smc/h).

Per impianti con capacità produttiva superiore a 250 Smc/h si richiede di dichiarare che il titolo autorizzativo preveda espressamente un impiego di sottoprodotti, così come definiti nella Tabella 1.A del DM FER, e/o rifiuti, in una percentuale di almeno il 50% in peso. Per tale fattispecie l'accesso al meccanismo è subordinato al rispetto del requisito, di cui sopra.

Ai fini dell'accesso alle maggiorazioni, di cui all'art.3, comma 5, il Produttore deve dichiarare se l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto preveda esclusivamente l'utilizzo di sottoprodotti, di cui alla Tabella 1.A del DM FER, e/o rifiuti.

Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale (art. 4)

L'adesione al meccanismo di incentivazione, di cui all'art. 4 del decreto, nel caso di impianti "in esercizio" prevede il caricamento, da parte del Produttore, sul portale Biometano della richiesta di qualifica in esercizio e ulteriori adempimenti da effettuare sul portale BIOCAR, ai fini del rilascio dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC).

Si rappresenta, che nel caso di impiego del biometano nei trasporti, previa immissione nella rete del gas naturale, le informazioni inerenti alla tipologia di rete utilizzata e al gestore di rete, di seguito riportate, devono essere coerenti con l'aggiornamento e pubblicazione dei nuovi codici di rete, ove previsti:

- tipologia di rete utilizzata e modalità di conferimento del biometano presso l'impianto di distribuzione:
 - rete di trasporto del gas naturale;
 - rete di distribuzione del gas naturale;
 - carri bombolai o simili;
 - altre reti di trasporto;
- gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale (nel caso di utilizzo di reti di trasporto o distribuzione con obbligo di connessione di terzi);
- nel caso di utilizzo di reti di trasporto o distribuzione con obbligo di connessione di terzi, i dati relativi al punto di connessione (codice di richiesta, codice identificativo del punto di immissione, data di prima immissione del biometano in rete).

Nel caso in cui sia dichiarato l'utilizzo, per la produzione di biometano, di biomassa per la quale è prevista la maggiorazione di cui all'art. 33, comma 5 del D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, è richiesto di dichiarare se l'autorizzazione riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'art. 4, comma 3 del decreto biometano in modo esclusivo o in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale non superiore al 30% in peso.

Oltre ai dati inerenti l'impianto di distribuzione per autotrazione (ubicazione), sono richiesti alcuni ulteriori dati relativi a:

- soggetto che immette in consumo il biometano (soggetto tenuto al pagamento dell'accisa), laddove diverso dal Produttore;
- soggetto responsabile del conferimento del biometano presso l'impianto di distribuzione, laddove diverso dal Produttore;
- contratto bilaterale di fornitura stipulato tra le parti.

Sono, inoltre, richiesti ulteriori informazioni quali, a titolo non esaustivo:

- data di prima immissione del biometano nelle infrastrutture della rete del gas naturale, come attestata dal gestore di rete o dalla prima cessione al carro bombolaio o simili/rete privata. Tale data, nel caso di immissione nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, non può essere, in ogni modo, antecedente all'entrata in vigore dei codici di rete di trasporto e distribuzione, come aggiornati sulla base di quanto previsto nelle deliberazioni dell'Autorità 46/2015/R/gas e 21/2015/R/gas, quest'ultima per le questioni inerenti ai soggetti che possono operare nella piattaforma PSV;
- data di prima immissione in consumo del biometano nei trasporti. Per data di prima immissione in consumo del biometano ai sensi dell'art.52 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 46/2015/R/gas, si intende la data di decorrenza dei contratti bilaterali di fornitura tra produttore di biometano e soggetto che immette in consumo. La data di entrata in esercizio non potrà in ogni caso essere anteriore alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano a cui si riferisce il contratto bilaterale. In assenza di un contratto bilaterale, laddove il produttore di biometano coincida con il gestore dell'impianto di distribuzione, la data di immissione in consumo del biometano non potrà essere antecedente alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano;
- dichiarazione dell'eventuale immissione del biometano in un nuovo impianto di distribuzione realizzato a proprie spese e con data di primo collaudo successiva al 18 dicembre 2013;
- data di primo collaudo del nuovo impianto di distribuzione (eventuale);
- data di sottoscrizione del contratto bilaterale di fornitura del biometano tra il produttore e il soggetto che immette in consumo;
- data di decorrenza e scadenza del contratto di cui sopra;
- quantità di biometano mensilmente fornita come risulta nel contratto di cui sopra [Smc/mese].

Biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (art. 5)

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'art. 5 del Decreto, nel caso di impianti in esercizio la procedura prevede, oltre al caricamento sul portale Biometano della richiesta di qualifica in esercizio, ulteriori adempimenti da effettuare sui portali FER-E e Ricoge nel rispetto delle procedure che regolano l'accesso agli incentivi previsti dal DM FER e il riconoscimento di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della normativa CAR²⁵.

Sul portale Biometano saranno caricati i dati e i documenti relativi alla sezione di produzione del biometano, mentre sul portale FER-E saranno caricati i dati e i documenti relativi alla sezione di generazione elettrica. La qualifica in esercizio, riconosciuta sulla base dei dati e dei documenti caricati sul portale Biometano, è propedeutica alla chiusura positiva dell'istruttoria FER e al successivo rilascio degli incentivi.

Come precedentemente evidenziato, ai fini dell'accesso agli incentivi, l'impianto di cogenerazione deve essere costituito da almeno una unità di cogenerazione riconosciuta dal GSE funzionante in CAR.

In particolare, la procedura prevede che:

1. sul portale Biometano, il Produttore provveda a richiedere la qualifica in esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

In fase di caricamento della domanda al Produttore è richiesto di inserire anche i seguenti dati:

²⁵ Normativa CAR: decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, D.M. 4 agosto 2011, D.M. 5 settembre 2011, Linee guida per l'applicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011

- tipologia di rete utilizzata:
 - rete di trasporto del gas naturale;
 - rete di distribuzione del gas naturale;
 - carri bombolai o simili;
 - altre reti di trasporto;
- codice FER (rilasciato dal portale FER-E);
- soggetto titolare della sezione di generazione elettrica dell'impianto e del punto di connessione alla rete elettrica, laddove diverso dal Produttore.

Nel caso di utilizzo della rete di trasporto o della rete di distribuzione del gas naturale le informazioni inerenti alla tipologia di rete utilizzata e al gestore di rete, di seguito riportate, devono essere coerenti con l'aggiornamento e pubblicazione dei nuovi codici di rete, ove previsti:

- tipologia d'infrastruttura: rete di trasporto o rete di distribuzione del gas naturale;
- gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale;
- dati relativi alla connessione (codice di richiesta, codice identificativo del punto di immissione, data di prima immissione del biometano nelle infrastrutture della rete del gas naturale);
- eventuale utilizzo dei carri bombolai o simili.

Qualora il biometano sia utilizzato da un soggetto diverso dal soggetto responsabile dell'impianto di produzione di biometano, è necessario caricare i dati relativi all'Impianto CAR e al soggetto responsabile dello stesso e i dati relativi al contratto bilaterale stipulato tra i due soggetti:

- soggetto titolare della sezione di generazione elettrica dell'impianto e del punto di connessione alla rete elettrica (nome e cognome, ragione sociale, P.IVA);
 - codice CENSIMP;
 - codice richiesta TERNA;
 - codice POD;
 - data di sottoscrizione del contratto bilaterale di fornitura del biometano con il soggetto titolare della sezione elettrica dell'impianto e del punto di connessione;
 - data di decorrenza del contratto bilaterale di fornitura del biometano con il soggetto titolare della sezione elettrica dell'impianto e del punto di connessione;
 - dichiarazione di impianto ibrido.
2. sul portale FER-E, il soggetto responsabile dell'Impianto CAR, entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'Impianto CAR, provveda a far pervenire al GSE la richiesta di accesso agli incentivi secondo le modalità definite dai decreti per l'incentivazione della produzione elettrica da fonte rinnovabile non fotovoltaica e dalle Procedure applicative predisposte dal GSE. Si ricorda che l'incentivo potrà essere riconosciuto a seguito della verifica della data di entrata in esercizio dell'Impianto CAR come definita nel paragrafo 2.1 delle presenti procedure.
 3. sul portale Ricoge:
 - in caso di unità di cogenerazione entrate in esercizio nell'anno di presentazione della richiesta, il produttore CAR possa caricare la richiesta di valutazione preliminare volta ad accertare se la configurazione d'impianto e la strumentazione di corredo permettano d'individuare le grandezze che concorrono al riconoscimento del funzionamento come CAR. Le richieste di valutazione preliminare possono essere presentate durante tutto l'arco temporale dell'anno, in data antecedente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, ovvero in data successiva ma entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Si sottolinea che tale riconoscimento non è obbligatorio e costituisce esclusivamente un'analisi preliminare dell'unità e non darà seguito al rilascio dell'incentivo previsto.

- in caso di unità di cogenerazione entrata in esercizio almeno nell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta, il produttore CAR possa caricare la richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità come cogenerativa ad alto rendimento.

Le richieste di riconoscimento CAR possono essere presentate esclusivamente dall'1 gennaio al 31 marzo di ogni anno sulla scorta dei dati energetici dell'anno precedente.

Allegato III-Set di informazioni richieste per la comunicazione di entrata in esercizio di un impianto per la produzione di biometano qualificato a progetto

Ai fini della comunicazione di avvenuta entrata in esercizio dell'impianto, il Produttore è tenuto a integrare la qualifica a progetto, già rilasciata, con ulteriori dati e documenti relativi alla fase di messa in esercizio dell'impianto, tra cui quelli di seguito elencati,

- data di fine lavori;
- data di entrata in esercizio (definizione differenziata a seconda della tipologia d'incentivazione scelta);
- dati necessari alla quantificazione dei consumi energetici dell'impianto (ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'art. 3 e all'art. 5);
- dati relativi alle apparecchiature, agli strumenti e agli ulteriori dispositivi installati che costituiscono i sistemi di misura del biogas e/o del biometano prodotti;
- titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto: tipologia di titolo (Autorizzazione Unica, DIA/SCIA, PAS, titolo autorizzativo comunale ai sensi del DPR n. 447/1998, altro), ente/autorità competente al rilascio, numero di protocollo e data di conseguimento (qualora in fase di richiesta di qualifica a progetto tali dati non fossero già stati forniti);
- tipologia di fonte riportata sul titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

In aggiunta a quanto sopra riportato, in relazione alla tipologia di incentivazione selezionata, il Produttore deve fornire ulteriori dati e documenti, come indicato nei successivi paragrafi, laddove gli stessi dati non siano stati già resi disponibili in fase di qualifica a progetto o abbiano subito variazioni.

Biometano immesso nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale (art.3)

Si rappresenta che per un impianto destinato alla produzione di biometano per l'immissione nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, la procedura prevede esclusivamente il caricamento sul portale Biometano della comunicazione di avvenuta entrata in esercizio dell'impianto, senza bisogno di dover sottoscrivere e utilizzare le altre menzionate applicazioni informatiche del GSE.

In fase di caricamento della comunicazione, oltre alle informazioni indicate ai precedenti paragrafi, è richiesto al Produttore di comunicare la data di prima immissione del biometano nelle infrastrutture della rete del gas naturale, come attestata dal gestore di rete. Si rappresenta che tale data non potrà essere antecedente all'entrata in vigore dei codici di rete di trasporto e distribuzione, come aggiornati sulla base di quanto previsto nelle deliberazioni dell'Autorità 46/2015/R/gas e 21/2015/R/gas.

Nel caso di biometano immesso nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, le informazioni, di seguito elencate, devono essere coerenti con l'aggiornamento e pubblicazione dei nuovi codici di rete, ove previsti:

- tipologia d'infrastruttura: rete di trasporto o rete di distribuzione del gas naturale;
- gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale;
- dati relativi alla connessione (codice di richiesta, codice identificativo del punto di immissione, data di prima immissione del biometano in rete);
- eventuale utilizzo dei carri bombolai o simili;

- adesione al ritiro del biometano da parte del GSE (per capacità produttive non superiori a 500 Smc/h);
- ogni ulteriore variazione e/o modifica rispetto a quanto indicato nella richiesta di qualifica a progetto.

Per impianti con capacità produttiva superiore a 250 Smc/h si richiede di confermare che il titolo autorizzativo preveda espressamente un impiego di sottoprodotti, così come definiti nella Tabella 1.A del DM FER, e/o rifiuti, in una percentuale di almeno il 50% in peso. Per tale fattispecie l'accesso al meccanismo è subordinato al rispetto del requisito, di cui sopra.

Ai fini dell'accesso alle maggiorazioni, di cui all'art.3, comma 5, il Produttore deve confermare se l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto preveda esclusivamente l'utilizzo di sottoprodotti, di cui alla Tabella 1.A del DM FER, e/o rifiuti.

Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale (art. 4)

Nel caso di impianto per la produzione di biometano qualificato a progetto e destinato all'utilizzo nei trasporti, il Produttore è tenuto a caricare sul portale Biometano la comunicazione di avvenuta entrata in esercizio dell'impianto. Ai fini del rilascio dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC), il soggetto beneficiario, deve utilizzare il portale BIOCAR e adempiere le procedure previste per la richiesta di emissione dei CIC.

In fase di caricamento della comunicazione di entrata in esercizio sul portale Biometano, saranno richiesti alcuni dati integrativi quali, a titolo non esaustivo:

- data di prima immissione del biometano nelle infrastrutture della rete del gas naturale, come attestata dal gestore di rete o dalla prima cessione al carro bombolaio o simili/rete privata. Tale data, nel caso di immissione nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, non può essere, in ogni modo, antecedente all'entrata in vigore dei codici di rete di trasporto e distribuzione, come aggiornati sulla base di quanto previsto nelle deliberazioni dell'Autorità 46/2015/R/gas e 21/2015/R/gas, quest'ultima per le questioni inerenti ai soggetti che possono operare nella piattaforma PSV;
- data di prima immissione in consumo del biometano nei trasporti. Per data di prima immissione in consumo del biometano ai sensi dell'art.52 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 46/2015/R/gas, si intende la data di decorrenza dei contratti bilaterali di fornitura tra produttore di biometano e soggetto che immette in consumo. La data di entrata in esercizio non può in ogni caso essere anteriore alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano a cui si riferisce il contratto bilaterale. In assenza di un contratto bilaterale, laddove il produttore di biometano coincida con il gestore dell'impianto di distribuzione, la data di immissione in consumo del biometano non può essere antecedente alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano;
- dichiarazione dell'eventuale immissione del biometano in un nuovo impianto di distribuzione realizzato a proprie spese e con data di primo collaudo successiva al 18 dicembre 2013;
- data di primo collaudo del nuovo impianto di distribuzione (eventuale);
- data di sottoscrizione del contratto bilaterale di fornitura del biometano tra il produttore e il soggetto che immette in consumo;
- data di decorrenza e scadenza del contratto di cui sopra;

- quantità di biometano mensilmente fornita come risulta nel contratto di cui sopra [Smc
- /mese].

Nel caso in cui sia stato dichiarato nella domanda di qualifica a progetto l'utilizzo, per la produzione di biometano, di biomassa per la quale è prevista la maggiorazione di cui all'art. 33, comma 5 del D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, è richiesto di confermare se l'autorizzazione riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'art. 4, comma 3 del decreto biometano in modo esclusivo o in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale non superiore al 30% in peso.

Si rappresenta, altresì, che nel caso di impiego del biometano nei trasporti, previa immissione nella reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, le informazioni inerenti alla tipologia di rete utilizzata e al gestore di rete, di seguito elencate, devono essere coerenti con l'aggiornamento e pubblicazione dei nuovi codici di rete:

- tipologia di rete utilizzata (se differente da quanto indicato nella qualifica a progetto):
 - rete di trasporto del gas naturale;
 - rete di distribuzione del gas naturale;
 - carri bombolai o simili;
 - altre reti di trasporto;
- gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale (se differente da quanto indicato nella qualifica a progetto);
- dati relativi alla connessione (codice di richiesta, codice identificativo del punto di immissione, data di prima immissione del biometano nelle infrastrutture della rete del gas naturale);
- ogni ulteriore variazione e/o modifica rispetto a quanto indicato nella richiesta di qualifica a progetto

Biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (art. 5)

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'art. 5 del decreto biometano, la procedura prevede il caricamento sul portale Biometano della comunicazione di avvenuta entrata in esercizio dell'impianto e ulteriori adempimenti da effettuare sui portali FER-E e Ricoge nel rispetto delle procedure che regolano l'accesso agli incentivi previsti dal DM FER e il riconoscimento di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della normativa CAR²⁶.

La procedura per la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, infatti, sarà allineata alla procedura attualmente prevista per gli impianti che accedono agli incentivi di cui al DM FER. Sul portale Biometano saranno caricati i dati e i documenti relativi alla sezione di produzione del biometano, mentre sul portale FER-E saranno caricati i dati e i documenti relativi alla sezione di generazione elettrica. In particolare la procedura prevede che:

1. sul portale Biometano, il Produttore provveda a comunicare l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano già qualificato a progetto.

In fase di caricamento della comunicazione di entrata in esercizio, al Produttore saranno richiesti alcuni dati integrativi quali, a titolo non esaustivo:

- data di prima immissione del biometano nelle infrastrutture della rete del gas naturale;

²⁶ Normativa CAR: decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, D.M. 4 agosto 2011, D.M. 5 settembre 2011, Linee guida per l'applicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011

- codice FER (rilasciato dal portale FER-E);
- qualora il biometano sia utilizzato da un soggetto diverso dal Produttore dell'impianto di produzione di biometano sarà necessario caricare i dati relativi al contratto bilaterale stipulato tra il Produttore del biometano e il Produttore CAR:
 - data di sottoscrizione del contratto bilaterale di fornitura del biometano con il soggetto titolare della sezione elettrica dell'impianto e del punto di connessione;
 - data di decorrenza e scadenza del contratto bilaterale di fornitura del biometano con il soggetto titolare della sezione elettrica dell'impianto e del punto di connessione;

Si rappresenta, che nel caso di impiego del biometano in impianti di cogenerazione ad alto rendimento le informazioni inerenti alla tipologia di rete utilizzata e al gestore di rete, di seguito elencate, devono essere coerenti con l'aggiornamento e pubblicazione dei nuovi codici di rete:

- tipologia di rete utilizzata (se differente da quanto indicato nella qualifica a progetto):
 - rete di trasporto del gas naturale;
 - rete di distribuzione del gas naturale;
 - carri bombolai o simili;
 - altre reti di trasporto;
 - gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale (se differente da quanto indicato nella qualifica a progetto);
 - dati relativi alla connessione (codice di richiesta, codice identificativo del punto di immissione, data di prima immissione del biometano nelle infrastrutture della rete del gas naturale);
 - ogni ulteriore variazione e/o modifica rispetto a quanto indicato nella richiesta di qualifica a progetto
2. sul portale FER-E, il soggetto responsabile dell'Impianto CAR, entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'Impianto CAR, provveda a far pervenire al GSE la richiesta di accesso agli incentivi secondo le modalità definite dai decreti per l'incentivazione della produzione elettrica da fonte rinnovabile non fotovoltaica e dalle Procedure applicative predisposte dal GSE. Si ricorda che l'incentivo potrà essere riconosciuto a seguito della verifica della data di entrata in esercizio dell'Impianto CAR come definita nel paragrafo 2.1 delle presenti procedure.
3. sul portale Ricoge:
- in caso di unità di cogenerazione entrate in esercizio nell'anno di presentazione della richiesta, il produttore CAR possa caricare la richiesta di valutazione preliminare volta ad accertare se la configurazione d'impianto e la strumentazione di corredo permettano d'individuare le grandezze che concorrono al riconoscimento del funzionamento come CAR.
 - Le richieste di valutazione preliminare possono essere presentate durante tutto l'arco temporale dell'anno, in data antecedente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, ovvero in data successiva ma entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Si sottolinea che tale riconoscimento non è obbligatorio e costituisce esclusivamente un'analisi preliminare dell'unità e non darà seguito al rilascio dell'incentivo previsto.

caso di unità di cogenerazione entrata in esercizio almeno nell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta, il produttore CAR possa caricare la richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità come cogenerativa ad alto rendimento. Le richieste di riconoscimento CAR possono essere presentate esclusivamente dall'1 gennaio al 31 marzo di ogni anno sulla scorta dei dati energetici dell'anno precedente.

Allegato IV - Documentazione²⁷ da allegare alla richiesta di qualifica

	Documento	Stato dell'impianto per il quale è richiesto il documento			Tipologia di incentivazione			Note
		Progetto (senza inizio lavori)	Progetto (con inizio lavori)	Esercizio	Art. 3	Art. 4	Art. 5	
1.	Documento d'identità del Rappresentante legale	X	X	X	X	X	X	Il documento deve essere in corso di validità.
2.	Comunicazione di inizio lavori		X	X (*)	X	X	X	Copia della comunicazione di inizio lavori presentata all'Autorità Competente al rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento. (*)Nel caso di impianti già in esercizio il documento non è obbligatorio.

²⁷ Nelle more della predisposizione del Portale Informatico Biometano, i documenti devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: qualifiche.biometano@pec.gse.it

3.	Titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento o istanza di rilascio del titolo autorizzativo	X (*)	X (*)	X	X	X	X	Copia del titolo o dei titoli autorizzativi alla realizzazione dell'intervento (completi di allegati) e, nel caso di varianti, copia delle autorizzazioni in variante o delle comunicazioni di variante. (* Laddove non sia ancora stato rilasciato il titolo autorizzativo, deve essere caricata l'istanza di rilascio del titolo autorizzativo unitamente alle copie di eventuali ulteriori titoli autorizzativi precedentemente ottenuti
4.	Comunicazione di fine lavori			X	X	X	X	caricare la copia della comunicazione di fine lavori presentata all'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento
5.	Relazione tecnica del progetto autorizzato o allegato all'istanza di autorizzazione	X	X		X	X	X	caricare la relazione tecnica del progetto autorizzato. Per gli impianti non ancora autorizzati caricare la relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione
6.	Elaborati grafici del progetto autorizzato o allegato all'istanza di autorizzazione	X	X		X	X	X	caricare gli elaborati grafici del progetto autorizzato. Per gli impianti non ancora autorizzati caricare gli elaborati grafici allegati all'istanza di autorizzazione
7.	Diagramma P&I del progetto autorizzato o allegato all'istanza di autorizzazione	X	X		X	X	X	caricare il diagramma P&I del progetto autorizzato o, per gli impianti non ancora autorizzati, il diagramma P&I allegato all'istanza di autorizzazione. Qualora il progetto autorizzato non comprenda il diagramma P&I allegare il diagramma P&I del progetto definitivo

8.	Schema unifilare elettrico del progetto autorizzato o allegato all'istanza di autorizzazione	X	X		X		X	Nello schema elettrico devono essere indicati tutti i contatori previsti e gli eventuali punti di connessione con la rete. Gli eventuali punti di connessione devono essere contraddistinti dal relativo codice POD (laddove disponibile)
9.	Preventivo di connessione alla rete di trasporto o distribuzione del gas o richiesta di connessione e preventivo presentata al gestore della rete di trasporto o distribuzione	X (*)	X (*)		X	X	X	(*)Il documento è facoltativo. caricare la richiesta di connessione e preventivo presentata al gestore della rete di trasporto o distribuzione o, qualora già rilasciato, il preventivo di connessione. Qualora il preventivo sia stato accettato, allegare evidenza dell'avvenuta accettazione. Qualora non sia stata ancora presentata la richiesta di connessione, non caricare nessun documento. NB: Nel caso di utilizzo di biometano in impianti di distribuzione per autotrazione (art.4) e nel caso di utilizzo di biometano in impianti di cogenerazione ad alto rendimento il documento può essere caricato solo nel caso di utilizzo di reti di trasporto e distribuzione del gas naturale con obbligo di connessione di terzi
10.	Relazione tecnica del progetto "as built"			X	X	X	X	il documento deve essere timbrato e firmato da tecnico abilitato

11.	Scheda tecnica biomasse-matrici	X	X	X	X	X	X	allegare, se disponibile, il piano di alimentazione allegato al titolo autorizzativo o all'istanza di autorizzazione e una relazione a firma del legale rappresentante in cui siano specificate: tipologia di matrici/biomasse in ingresso all'impianto con specifica delle quantità previste in ingresso per ciascuna tipologia, descrizione dei processi di trattamento per ciascuna tipologia di matrice/biomassa, origine di ciascuna tipologia di matrice/biomasse, eventuali contratti o precontratti di fornitura previsti per ciascuna tipologia di matrice/biomassa
12.	Elaborati grafici del progetto " <i>as built</i> "			X	X	X	X	Gli elaborati devono essere timbrati e firmati da tecnico abilitato
13.	Schema unifilare elettrico dell'impianto in revisione " <i>as built</i> "			X	X		X	L'elaborato deve essere timbrato e firmato da tecnico abilitato. Nello schema elettrico devono essere indicati tutti i contatori installati (contraddistinti da apposita matricola) e gli eventuali punti di connessione con la rete. Gli eventuali punti di connessione devono essere contraddistinti dal relativo codice POD
14.	Diagramma P&I del progetto " <i>as built</i> "			X	X	X	X	Il documento deve essere timbrato e firmato da tecnico abilitato

15.	Schema rappresentativo di tutti i punti e apparati di misura			X	X	X	X	Schema che rappresenti il posizionamento e le caratteristiche (marca, modello, n° matricola, etc) di tutti gli apparati di misura, gli strumenti e gli ulteriori dispositivi installati che costituiscono i sistemi di misura del biogas e/o del biometano prodotti, installati presso l'impianto, con riferimento alla misurazione di biogas, biometano (prodotto e immesso in rete), gas metano, altri combustibili in ingresso, energia elettrica (prodotta, prelevata e immessa in rete) ed energia termica in ingresso
16.	Foto della targa dell'impianto di <i>upgrading</i>			X	X	X	X	
17.	Documentazione attestante la prima data di entrata in esercizio dell'impianto biogas/gas riconvertito	X	X	X	X	X	X	Allegare, se disponibile, il verbale di installazione dei gruppi di misura (contatore di scambio con la rete elettrica) e la comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti. Nel caso in cui tali documenti non siano disponibili, allegare la comunicazione di entrata in esercizio (officina elettrica) rilasciata all'Agenzia delle Dogane
18.	Documentazione attestante la prima data di entrata in esercizio dell'impianto CAR in assetto non ibrido	X	X	X			X	
19.	Dichiarazione rilasciata dal gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale al soggetto produttore, attestante la data di prima immissione in rete del biometano.			X	X	X (*)	X (*)	(*) il documento è necessario solo nel caso di immissione del biometano nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale
20.	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto			X	X	X	X	

21.	Verbale di primo collaudo dell'impianto di distribuzione			X		X		
22.	Prima bolla di accompagnamento			X		X (*)		(*) Il documento è necessario solo nel caso di utilizzo di carro bombolaio o simili
23.	Primo documento di immissione in consumo comprovato dal pagamento dell'accisa			X		X		
24.	Verbale di installazione dei sistemi di misura *			X		X	X	*si rimanda a quanto indicato nelle procedure applicative per il rilascio dell'incentivo
25.	Comunicazione di entrata in esercizio rilasciata all'Agenzia delle dogane			X		X		
26.	Foto dei contatori			X	X	X	X	report fotografico di tutte le apparecchiature, gli strumenti e gli ulteriori dispositivi installati presso l'impianto funzionali alla misurazione del biometano, del gas/biogas e degli assorbimenti energetici
27.	Certificati di conformità e schede tecniche dei contatori			X	X	X	X	riferito a tutti i contatori installati presso l'impianto funzionali alla misurazione del biometano, del gas/biogas e degli assorbimenti energetici
28.	Foto dell'impianto			X	X	X	X	report fotografico contenete almeno 2 foto ante operam (10 nel caso di intervento di riconversione) e almeno 10 foto post operam
29.	Foto dell'impianto di distribuzione			X		X		

30.	Relazione tecnico-economica attestante l'avvenuta realizzazione dell'impianto di distribuzione a spese del soggetto responsabile			X		X (*)		Il documento dovrà comprendere una relazione tecnica, uno schema della rete di collegamento tra l'impianto di produzione e l'impianto di distribuzione con indicazione dei punti di misura (se presente una rete fisica e se non si usufruisce del trasporto tramite carro bombolaio o simili); il computo metrico a firma del direttore lavori, l'eventuale contratto di appalto/fornitura, le fatture relative alla realizzazione delle opere (*) solo nel caso di immissione del biometano in un nuovo impianto di distribuzione realizzato a proprie spese (art.4)
31.	Schema dell'impianto di distribuzione e della rete di collegamento tra l'impianto di produzione e l'impianto di distribuzione, con l'indicazione dei punti di misura e di eventuali iniezioni e diramazioni per altri usi.			X		X		Se presente una rete privata (non si usufruisce di carri bombolai o simili). Il documento deve riportare la posizione dei punti di misura e l'utilizzo di biometano per usi diversi dal trasporto(o eventuali immissioni di metano)
32.	Contratto bilaterale			X		X (*)	X (*)	(*) Il documento è necessario nei casi in cui: - (art. 4) il soggetto responsabile dell'impianto di produzione di biometano sia diverso dal soggetto che immette in consumo il biometano ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto n. 110 del 29 aprile 2008, modificato dal decreto Mise del 10 ottobre 2014; - (art. 5) il soggetto responsabile dell'impianto di produzione di biometano sia diverso dal titolare della sezione di generazione elettrica e del punto di connessione alla rete elettrica (art.5)
33.	Contratto di fornitura			X		X		Documento necessario per art. 4 nei casi in cui siano coinvolti altri soggetti oltre al Produttore (par.1.4 delle presenti procedure)
34.	Atto di assegnazione del finanziamento pubblico			X	X	X	X	Il documento è necessario nel caso in cui l'impianto beneficia/ha beneficiato di altri incentivi pubblici per la realizzazione dell'intervento

35.	Relazione tecnico-economica per la verifica di quanto previsto all'art.9, comma 1 del decreto biometano	-	-	X	X	X	X	<p>Il documento è necessario nel caso in cui l'impianto gode/ha goduto di altri incentivi pubblici per la realizzazione dell'intervento.</p> <p>La relazione dovrà dimostrare il rispetto della soglia di non cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto biometano dovrà essere corredata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - computo metrico estimativo; - cronoprogramma dei lavori; - documentazione contabile (fatture) attestante il costo sostenuto per la realizzazione totale dell'impianto; le fatture devono essere chiaramente riconducibili alle attività di nuova costruzione/riconversione dell'impianto; - attestazione della società di revisione nel caso in cui nei costi di realizzazione dell'impianto rientrino costi relativi al personale del Soggetto Responsabile. <p>Nei costi complessivi possono essere considerati i costi di connessione alla rete ma non i costi relativi alla presentazione dell'istanza di accesso agli incentivi al GSE.</p>
36.	Altro	X	X	X	X	X	X	Altra documentazione a discrezione del referente tecnico

Allegato V –Dati per la fatturazione dei corrispettivi a copertura dei costi di istruttoria

(*) Ragione Sociale/Cognome	
(*) Nome	
(*) Codice fiscale	
(*) Partita IVA	
(*) Indirizzo Sede Legale	
(*) Cap Sede Legale	
(*) Comune Sede Legale	
(*) Provincia Sede Legale	
Indirizzo Sede Amministrativa	
Cap Sede Amm.	
Comune Sede Amm.	
Provincia Sede Amm.	
FePa SI/NO	
(*) se Fepa SI: codice ufficio	
(*) se Fepa SI: Split payment SI/NO	
(*) indirizzo PEC	

(*) dati obbligatori